

## VII.

## TORNATA DEL 14 MARZO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedi. — Lettura di disegni di legge dei deputati Garibaldi, Alvisi ed altri per la reintegrazione di gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e pensioni ai feriti e famiglie dei morti per l'indipendenza e libertà d'Italia; del deputato Mascilli, per la proroga dell'articolo 1 della legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali. — Risultamento delle votazioni per la nomina delle Commissioni pel Fondo del culto, e per vigilanza sull'Asse ecclesiastico di Roma — Ballottaggio per l'elezione di queste due Giunte. — Seguito della discussione dello schema di legge per disposizioni sulla pesca — Osservazioni ed emendamenti dei deputati Castellano, Mussi, Indelli, Vollaro e Brunetti all'articolo 2 — Risposte del ministro per l'agricoltura, industria e commercio — Proposta del deputato Englen — Avvertenze dei deputati Alvisi, relatore, e Maurigi — Approvazione dell'articolo 2, emendato dai deputati Castellano e Indelli — Emendamenti dei deputati Mussi e Speciale all'articolo 3 — Osservazioni del relatore, del ministro e dei deputati Maldini e Maurigi — Approvazione dell'emendamento Mussi, di quello soppressivo del deputato Speciale e dell'articolo — Approvazione dell'articolo 4, dopo osservazioni del deputato Brunetti e risposte del ministro; dell'articolo 5, dopo risposte del ministro al deputato Cavalletto; degli articoli 7 e 8, dopo domande del deputato Speciale sull'articolo 7 e chiarimenti del deputato Di Sambuy — Emendamento dei deputati Consiglio e Mussi sull'articolo 9 — Istanza del deputato Varè — Osservazioni del deputato Di Sambuy e del ministro — L'articolo è rinviato alla Giunta, a proposta del deputato Fossa — Istanze del presidente per gli emendamenti. — Dichiarazione del ministro per le finanze sulla esposizione finanziaria. — Raccomandazioni del deputato Di San Donato circa gli emendamenti a presentare. — Risultamento della votazione per la nomina della Giunta di vigilanza per la Biblioteca.*

La seduta è aperta alle 2 35 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

QUARTIERI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

1217. Alcuni sacerdoti da Campobasso, già appartenenti ad ordini monastici, chiedono che l'assegno accordato loro dalle leggi 29 luglio 1868 e 19 giugno 1873, la cui scadenza è prossima, sia reso per essi vitalizio, avendo pressochè tutti raggiunto l'età di anni cinquanta.

1218. Carpi A. ed altri cittadini rappresentanti la Loggia Anziani di Livorno, invitano il Parlamento a far sì che l'arbitrato internazionale venga

da ora in poi applicato come principio in ogni questione politica che potesse sorgere.

PRESIDENTE. L'onorevole Fincati, per motivi di salute, chiede un congedo di otto giorni.

(È accordato.)

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

NICOTERA. Prego la Camera di accordare l'urgenza alla petizione 1217. Con questa petizione alcuni sacerdoti di Campobasso, già appartenenti ad ordini monastici, i quali hanno già raggiunta l'età di cinquanta anni, chiedono che l'assegno loro accordato dalle leggi 29 luglio 1868 e 19 giugno 1873, la cui scadenza è prossima, sia per essi reso vitalizio.

(È dichiarata d'urgenza.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

**LETTURA DI DUE DISEGNI DI LEGGE PROPOSTI, L'UNO DAI DEPUTATI GARIBALDI, ALVISI ED ALTRI, L'ALTRO DAL DEPUTATO MASCILLI.**

**PRESIDENTE.** Gli uffici avendo ammesso alla lettura diversi disegni di legge, se ne darà lettura.

Il primo è presentato dagli onorevoli Garibaldi, Alvisi e da altri cento e trentotto deputati.

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

« Art. 1. In tutti quelli che presero parte alle guerre per l'indipendenza italiana è riconosciuta la onorificenza dei gradi militari, che conseguirono regolarmente dai rispettivi Governi nazionali istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849.

« Art. 2. Coloro che, avendo appartenuto, come militari di terra o di mare o come impiegati assimilati, ad eserciti od armate regolari, servirono i detti Governi;

« Coloro che, nativi delle provincie del regno o naturalizzati Italiani, abbiano servito militarmente i predetti Governi, e per tale fatto perduto od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente, od ai quali siasi impedito l'esercizio della precedente professione:

« Sono reintegrati nei gradi che avevano con nomina regolare al cessare dei Governi medesimi, e vengono contemporaneamente ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di ritiro o di riforma che possa loro competere con tale nuovo grado, in base alle leggi in vigore per il regio esercito e per la regia marina, all'epoca nella quale ebbe effetto l'unione al regno d'Italia delle rispettive provincie sotto i cui Governi hanno servito.

« Art. 3. I feriti e mutilati nelle guerre per l'indipendenza italiana e nei fatti d'arme per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, sono ammessi al godimento dei benefizi che accordava la legge militare allora vigente per le pensioni in causa di ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.

« Alle vedove ed agli orfani dei morti in battaglia od in servizio comandato, vengono applicate le disposizioni delle leggi militari pure in allora vigenti sulle pensioni delle vedove e famiglie dei militari morti per ragioni di servizio.

« La liquidazione della pensione sarà fatta come ai semplici gregari, od in base al grado di cui i cittadini contemplati nel presente articolo erano regolarmente investiti allorchè rimasero morti o feriti o mutilati.

« Art. 4. Le vedove e gli orfani degli individui contemplati nei precedenti articoli 2 e 3, i quali fossero già morti alla pubblicazione della presente

legge o che venissero posteriormente a mancare, avranno diritto alla pensione che possa loro competere in base alle leggi citate nel predetto articolo 2.

« Art. 5. Il tempo trascorso dal giorno in cui cominciò l'interruzione di servizio per causa politica, fino a quello in cui ebbe effetto l'unione al regno d'Italia delle rispettive provincie sotto i cui Governi provvisori servirono gli individui contemplati dalla presente legge, sarà valutato come servizio effettivo ed aggiunto a quello già prestato precedentemente per il conseguimento della pensione, di cui agli articoli 2 e 4 e posteriormente all'epoca suddetta per coloro che sono contemplati dal successivo articolo 7.

« Art. 6. Le dimissioni, i congedi o le giubilazioni di coloro che, avendo appartenuto come militari di terra o di mare, o come impiegati assimilati ad eserciti od armate regolari, abbiano poi ripreso servizio militare sotto i Governi costituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, non costituiscono interruzione di servizio, e lasciano quindi intatto il diritto di cui all'articolo 2.

« Art. 7. I militari di cui all'articolo 2, i quali trovansi attualmente in qualche impiego civile od assimilato a grado militare, potranno optare tra la conservazione dell'impiego suddetto e la liquidazione della pensione stabilita in conformità allo stesso articolo 2, comprese il beneficio dell'articolo 5.

« Per quelli contemplati nell'articolo 2, che si trovassero già collocati a riposo, è concessa la facoltà di scegliere fra la giubilazione attuale e quella che accorda loro la presente legge.

« Art. 8. Vengono esclusi dalle pensioni della presente legge coloro che dopo il 1848, continuarono, confermati in servizio effettivo militare non obbligatorio, sotto i restaurati Governi, o che trovandosi in Italia quali emigrati politici, non abbiano offerto i loro servizi per le guerre combattute per l'indipendenza italiana, purchè non si trovassero inabili per infermità o vecchiezza, od impediti da forza maggiore, o fossero già al servizio del regio Governo.

« Art. 9. Le pensioni accordate, o ripristinate in forza della presente legge, cominceranno a decorrere dal giorno della data della legge stessa.

« Dall'epoca medesima cessa il godimento delle pensioni o sussidi concessi dai restaurati Governi a favore di taluni individui contemplati nei precedenti articoli.

« Rimangono pure abrogato dalla stessa data le anteriori leggi concernenti i militari privati d'impiego per causa politica nelle diverse provincie del

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

regno, per quelle disposizioni che fossero contrarie alla presente legge.

« Art. 10. Le domande per l'applicazione di questa legge dovranno essere prodotte ai rispettivi Ministeri della guerra, o della marina, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della medesima.

« In mancanza dei documenti originali, potrà supplirsi con documenti equipollenti. »

*Firmati:* Garibaldi, Alvisi, Cencelli, Pericoli, Serafini, Di Gaeta, Cordova, Cocozza, Leardi, Parpaglia, Pontoni, Taiani, Righi, Chinaglia, Giacomelli Angelo, Antonibon, Miceli, Asproni, Morana, Coccioni, Martire, Di Carpegna, Crispi, Nunziante, Fincati, Arnulfi, Minich, Paternostro Paolo, Liroy, Lovatelli, Pasini, Servolini, Zanolini, Tamaio, Giudici, Avezzana, Macchi, Fabrizi, Odescalchi, Amadei, Favara, Ghinosi, Pizzolante, Friscia, Salemi-Oddo, Mussi, Gorio, Mazzoni, Castelli, Lanzara, Farini, Ruspoli Emanuele, Codronchi, Arrigossi, Baccelli Guido, Cairoli, Comin, Indelli, Pissavini, Zanella, Bucchia Tommaso, Luzzatti, Fiorentino, Villari, Mariotti, Tommasi-Crudeli, Seismit-Doda, Ruggeri, Cherubini, Monzani, Briganti-Bellini, Guarini, De Renzis, Tocci, Bonvicini, Sacchetti, Sforza Cesarini Raggio, Arnaud, Tolomei, Salvadego, Varè, Bassetti, Cavallotti, Di Pisa, Correnti, Maldini, Cittadella, Maurogòate, Depretis, Nervo, Viacava, Larussa, Guiccioli, Pasqualigo, Riberi, Peluso, Caranti, Bretti, Gigliucci, Guarini, Broda, Collotta, Dall'Acqua, Bartolucci-Godolini, Leonii, Cannella, Imperatrice, Ungaro, Tiberio, Ruspoli Augusto, Fano, Gaola-Antinori, De Pazzi, Borromeo, Volpi-Manni, Suardo, Mangili, Ercole, Papadopoli, Bertani, Pecile, Calciati, Sulis, Castelnuovo, Solidati, Rasponi Achille, Quartieri, Mattei, Marchetti, Moscardini, De Donno, Samarelli, Nori, Musolino, Miani, Mazzagalli, Mancini, Nicotera, Murgia, De Luca Giuseppe, Lanza di Trabia.

**PRESIDENTE.** Quando saranno presenti l'onorevole ministro della guerra e quello per le finanze, essendo che il disegno di legge di cui testè è stata data lettura concerne entrambi quei Ministeri, allora sarà il momento opportuno per stabilire quando ne debba avere luogo lo svolgimento.

È per ciò che prego l'onorevole Alvisi di attendere che siano presenti e l'onorevole ministro per le finanze, e l'onorevole ministro per la guerra.

**ALVISI.** Io prego l'onorevole presidente d'interpretare l'urgenza di questa legge e pregare gli onorevoli ministri a fare il più presto possibile per esprimere la loro opinione in proposito.

**PRESIDENTE.** Quando saranno presenti.

Gli uffici hanno pure ammessa la lettura dello schema di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Mascilli.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

« Signori colleghi! La legge 8 giugno 1873 per la affrancazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e di Sicilia in molti luoghi non ha potuto avere la esecuzione.

« L'articolo 32 di detta legge prescrive: « Che la commutazione dei generi in danaro, qualora non sia giustificata per titoli la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per essa si paga o si sia pagato, o su quella dell'interesse 5 per cento del prezzo di vendita, se sono stati dati in fitto o venduti negli ultimi dieci anni. »

« Ma una tenuta soggetta all'affrancamento della decima feudale non si appartiene ad un solo, bensì a molti proprietari, i quali trapassati sono rappresentati da tante famiglie di molti individui e di donne maritate in diversi luoghi.

« Questi proprietari non coltivano essi le terre, ma le danno in fitto, col peso al colono di pagare egli direttamente la decima al dominio diretto, e per antica costumanza, questi domini diretti mandano ogni anno un agrimensore, il quale compila un elenco di coloro che in quell'anno hanno seminato sulla intera tenuta, senza distinguere i proprietari ai quali i diversi pezzi di terra seminata appartengono, ed in questo elenco, che dicesi *terraggiere*, non vengono notate nè le terre che restano a riposo, nè quelle addette a pascolo o seminate a biada, sulle quali non si ha diritto ad esigere alcuna prestazione.

« Quindi colui che ha diritto alla decima feudale, non ha che le sole *terraggiere* annuali, le quali non possono in alcun modo essergli utili per le ragioni accennate, e che saranno anche meglio sviluppate, se ne sarà il caso.

« Il modo meno incerto e più attuabile è quello consigliato dall'articolo 42 della legge suaccennata, cioè la valutazione della rendita imponibile erariale del fondo calcolato per il doppio, ed a questo articolo debbono certamente ricorrere moltissimi che hanno diritto alla decima feudale, e dovrà avvalersene anche il Governo nel suo interesse per le vaste tenute pervenutegli dalle corporazioni morali soppresse ed incamerate al demanio dello Stato. Ma l'operazione non è tanto facile quanto può sembrare a prima vista; presenta invece molte difficoltà che si possono riassumere alle seguenti:

« 1° Che diverse estensioni di terra soggette alla prestazione non si trovano riportate nel catasto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

fondario, e quindi mancherebbe per molti l'elemento da servire di base alla commutazione;

« 2° Molte partite sono riportate per una estensione minore, sovente per la metà, per il terzo ed anche per il quarto dell'effettiva;

« 3° Per molte partite non ancora si sono fatte le volture catastali, e si trovano ancora in testa ad antichissimi possessori, e non è lieve il fastidio di verificare a chi oggi si appartengono;

« 4° E molte famiglie hanno ancora la loro proprietà in testa ai defunti genitori od altri dai quali hanno causa, e non hanno fatto nè divisioni nè volture.

« Ma la commutazione deve essere fatta per via di un regolare giudizio, indicando la quota di ciascun individuo, quindi è facile desumere il grande imbarazzo per eseguire la legge 8 giugno 1873.

« In vista di tante difficoltà e dei danni che ne avrebbe principalmente lo Stato se si procedesse con poca ponderazione, io vi domando una proroga del termine fissato nell'articolo 1, per dare tempo ai dominii diretti di farsi levare da abili agrimensori le correlative piante, distinguendo in queste piante la parte di ciascun proprietario per estensione, confinazione e qualità di terreno, ed alla base di queste piante potranno domandare la rettifica del ruolo catastale; e quando tutte le singole quote saranno riportate regolarmente e senza omissione in testa ai veri attuali possessori e proprietari, allora soltanto potranno iniziare il giudizio voluto dalla ripetuta legge 8 giugno 1873, ed il Governo soltanto in questo modo potrà evitare le frodi che certamente dovrà subire se farà diversamente.

« *Articolo unico.* Il termine fissato nell'articolo 1 della legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e di Sicilia è prorogato fino a tutto dicembre 1877. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Zerbi ha presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici.

Comunico alla Camera il risultamento della votazione per la nomina dei commissari di sorveglianza per il Fondo del culto.

Schede n° 312 — Maggioranza 157.

Ebbero voti:

Il deputato Alvisi 151 — Longo 147 — Murgia 137 — Grossi 133 — Terzi 133 — De Zerbi 93.

Sebastiani 8 — Bartolucci Godolini 6 — Donati 6 — Indelli 6 — Asproni 5. Schede bianche 13. Altri voti dispersi.

Dovrà dunque procedersi alla votazione di ballottaggio fra i sei primi che ottennero maggiori voti.

Risultato della votazione per la nomina dei com-

missari di vigilanza per l'Asse ecclesiastico di Roma:

Schede n° 316 — Maggioranza 159.

Ebbero voti:

Il deputato Cencelli 143 — Indelli 140 — Ruspoli Emanuele 137 — Sebastiani 133 — Bartolucci Godolini 131 — Donati 131.

Grossi 7 — De Zerbi 6 — Terzi 6 — Alvisi 5 — Longo 4 — Murgia 3. Schede bianche 16. Nulle 3.

Si procederà pertanto alla votazione di ballottaggio fra i primi sei che ottennero maggiori voti.

(Segue l'appello nominale e la deposizione delle schede.)

Si terranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

(L'onorevole Tondi presta giuramento.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESCA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni relative alla pesca.

Nella tornata di ieri è stato approvato l'articolo 1. Ora leggo l'articolo 2:

« Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare o per quella di fiume e di lago.

« Per *pesca di mare* s'intende quella che si esercita nelle acque del mare, dei suoi seni, golfi, porti, rade e lagune, e di tutti quei bacini, corsi d'acque e valli, che sono in comunicazione anche temporanea col mare, fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate.

« Per *pesca di fiume e di lago* s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

« Questi limiti saranno indicati nei regolamenti sopra menzionati. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2.

**CASTELLANO.** Domando la parola.

Bisogna che c'intendiamo chiaramente. Questo articolo 2 parla di regolamenti particolari. Chi farà questi regolamenti? La Commissione mi risponderà, rinviandomi all'articolo 18.

Io non vorrei ambiguità; se la questione dei regolamenti, di chi debba farli, e dentro quali limiti deve essere esaminata all'articolo 18, allora si dica in questo articolo 2 che all'esecuzione della pre-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

sente legge sarà provveduto mediante regolamenti nel modo previsto all'articolo 18.

Se la Commissione si contenta di ciò, allora possiamo riservare la questione all'articolo 18.

Se poi essa intende di affrontare fin da questo momento la discussione intorno all'autorità cui debba competere la formazione dei regolamenti, e sulle materie che possono formarne oggetto, sono pronto ad entrare anche io in questa disamina.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

**MUSSI.** Io comprendo quanto sia ardua e soverchia lusinga quella di ottenere dalla Camera un po' di attenzione per noi modesti pescatori di acqua dolce, che metteremo o almeno cercheremo di mettere un po' d'ordine nella pesca minuta, quando l'attenzione di tutti è rivolta a più arditi armatori di pesche di alto mare, che cercano in questi giorni di scagliare la fiocina a un grosso pesce cane depauperatore delle acque del mare territoriale italiano. (*ilarità*) Perciò io mi raccomando vivamente alla vostra cortesia, imperocchè io intendo sollevare una questione di massima e di capitale importanza.

Io non faccio nessun rimprovero alla Giunta che ha preso in esame questa legge. Ho ammirato la bellissima relazione Alvisi, e sono stato lieto di scorgere come i nostri colleghi abbiano spiegato non solo quel valoroso ingegno che posseggono, ma una rara diligenza e un amoroso studio nel ricercare ed esaminare la tesi molto difficile e molto ardua sottoposta alla loro competentissima autorità.

L'onorevole Alvisi ha capito perfettamente che la legge della pesca si allaccia ad altre sanzioni, soprattutto alla legge forestale ed alle disposizioni che debbono regolare l'idrografia del nostro paese.

Egli ha capito ciò che un grande scrittore della materia ha spiegato in un libro prezioso, ciò che ha scritto l'Olivi nella *Zoologia adriatica*, quando ha chiamato la Laguna « la grande matrice del pesce. » Sì, quando trattasi del pesce non basta tutelarne la vita, bisogna soccorrere e vegliare la culla sua tanto combattuta ed esposta a disastrosi pericoli.

Trattasi, o signori, di preparare un talamo a questi amori senza connubio, a questi amori quindi infecundi, come quelli di una parte della Camera nella quale finora ebbi l'onore di sedere. (*Si ride*) Nè io voglio muovere alcun appunto all'onorevole ministro; anzi, per parte mia, ho la convinzione che la persona sua è altamente rispettabile, quantunque faccia parte di un Gabinetto che tutti i giorni ci ammannisce nell'amministrazione un piatto di pesce fradicio che è il cibo meno igienico e meno digeribile che io mi conosca. (*Si ride*)

No, signori, io non temo la persona del ministro, ma la carica, perchè mi rappresenta un pesce grosso, e un ottimo mio amico, valoroso poeta, ha scritto:

Che nei regni eziandio sottomarini  
I pesci grossi mangiano i piccini.

Perciò io mi preoccupo assai quando vedo che in questa legge noi veniamo troppo spesso ad esautorare il Parlamento conferendo al Ministero dei poteri quasi sconfinati.

Io temo che coll'articolo 2 si accordi al Ministero la facoltà di sancire coi regolamenti una vera legge per la pesca dei pesci d'acqua dolce e per la pesca di mare, ed i ministri sono troppo buoni pescatori perchè noi abbiamo ad aggiungere degli strumenti alla collezione già ricchissima dei loro arsenali.

Io mi raccomando vivamente alla Camera perchè ci pensi due volte prima di concedere questa estensione di poteri.

Ammiriamo, o signori, gl'Inglese; essi hanno capito che, per tutelare l'autorità e l'influenza dei corpi legislativi, conviene resistere sempre alle invasioni lente, alle invasioni quasi involontarie del potere che con un'azione disgregativa cerca di corrodere e distruggere l'autorità legislativa, diminuendo il nostro potere e perfino il nostro prestigio.

In questa guisa noi vediamo lentamente il paese allontanarsi da noi e dimenticare quasi il Parlamento, di guisa che fu possibile per due mesi lasciarci a casa, pesci fuori dell'acqua, e voi sapete che i pesci fuori dell'acqua non fanno che corrompersi ed andare a male.

Io credo che la tesi a noi sottoposta debba profondamente studiarci, imperocchè voi avete udito come ieri l'onorevole Varè vi abbia dottamente presentato tutto un lato della questione, che prima era quasi sfuggito alla nostra attenzione. Noi potremo tentare degli esperimenti di piscicoltura che ci daranno modo di usufruire delle acque, fors'anche di introdurre la coltivazione delle ostriche e di quelle spugne che sono quasi un privilegio del nostro bel golfo di Taranto.

Ma non crediate che questi argomenti siano di piccola levatura o di facile soluzione, imperocchè voi vi troverete ritta davanti tutta una selva di antichi privilegi, di vetuste consuetudini che l'autorità di un regolamento non potrà indebolire, e allora vi troverete stretti da questo pauroso dilemma: o il regolamento prevarrà, e voi dovrete dare tanta forza al braccio del Governo da distruggere ogni prestigio dell'autorità legislativa; o il regolamento dovrà contenersi limitatamente nella cerchia dell'esecuzione della legge, e voi avrete fatta opera vana,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

compromettendo il successo dei primi capitalisti che tenteranno queste imprese.

È dolorosissimo, o signori, quando trattasi di nuove esplorazioni, che i primi tentativi vadano a male, perchè quando in un'industria già fiorente qualcuno è travolto dalla sorte nemica, l'esempio del successo toccato ad altri, baciati in fronte dalla fortuna, non toglie l'animo a nuovi audaci; ma quando i primi argonauti disciolgono le vele e invece del vello d'oro, non portano indietro che una tassa di ricchezza mobile, per la quale i nostri ministri farebbero sequestrare le reti, le navicelle ed anche i pescatori, allora ben vedete, o signori, che voi gettate tale scoraggiamento nell'animo di chi vuol tentare questa nuova esplorazione industriale, da svigorire i più audaci.

Gli è perciò che, quantunque io lodi la prudenza spiegata dalla Giunta, la quale ha stabilito che i regolamenti debbano essere fatti dai Consigli provinciali sulle norme che verranno date dal Ministero, poi sottoposti al Consiglio di Stato e a quello dei lavori pubblici, i quali approveranno, ben inteso, i regolamenti provinciali e interprovinciali, dove più provincie sono interessate, prima della autorizzazione ministeriale, pure tutte queste pratiche e tutte queste cautele a me punto non sembrano sufficienti; e non mi sembrano sufficienti, imperocchè i poteri così detti consultivi delle Giunte nominate dai ministri a me non vanno molto a garbo. Resistiamo così poco collettivamente noi deputati, che siamo pure investiti di un potere legislativo, e come possiamo pretendere che cittadini, i quali non hanno questa autorità siano di noi più tenaci e indipendenti?

Pare dunque che questo sistema di scarica-barile pel quale la Camera cerca in certo modo di buttare la soma sui ministri, ed i ministri avidamente se ne impadroniscono, non sia il più conveniente nè il più lodevole.

Io vagheggerei una misura generale radicale, vorrei avere autorità per metterla avanti, e sarebbe quella di proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare, che sarebbe, a mio avviso, la più importante di tutte, incaricata di vegliare diligentemente all'esame di tutti i regolamenti, e denunziare tutti quelli nei quali il potere esecutivo, anche menomamente, invadesse il campo del potere legislativo di cui gli elettori non ci hanno accordata la proprietà, ma piuttosto conferito il deposito.

Ed io tanto più volentieri proporrei questa misura, in quanto che credo che l'ottava piaga d'Egitto per l'Italia siano appunto i regolamenti.

Noi abbiamo una selva paurosa, proprio quella . . . . selva selvaggia aspra e forte,

di cui ci ha parlato il nostro massimo poeta, e questa è appunto la macchia dei regolamenti. Ma io non iscorgo modo per ora di sgombrare il terreno da questo malanno. Vero è che qualcuno in lontananza accenna o crede di vedere la barba venerabile di un Mosè che ci potrebbe liberare dagli attuali Faraoni. (*ilarità*) Ma poichè non è giunto il giorno dell'Esodo per raggiungere la terra promessa, e neppure forse quello delle peregrinazioni nel deserto, io non posso che dolermi di non possedere capelli venerabilmente grigi, ma di doverli portare volgenti al biondo arrischiato, tali insomma che non solo non confermano autorità, ma ispirano una certa diffidenza. (*ilarità*) Perciò non ardisco di proporre una risoluzione, che dovrà muovere da persona più autorevole di me.

Io mi limiterò a conclusione molto più modesta, e pregherò l'onorevole ministro a presentare alla Camera la norma di regolamenti, questa matrice di regolamenti, così, noi esaminandola, scorgeremo se effettivamente si corra pericolo di abdicazioni dolorose di voto, di plebisciti senza condizioni, che politicamente non hanno fatta la migliore prova, e che anche in materia di pesca potrebbero dare pessimi risultati.

Veduta questa normale di regolamenti, se effettivamente la Camera nulla ci troverà che possa menomare i suoi diritti, la discussione sarà brevissima; se invece vedremo che sia stato fatto apro governo dei nostri poteri, noi ci difenderemo.

Ad ogni modo, se noi non potremo fare interamente il bene, dimosteremo almeno di volerlo fare fin dove lo consentiranno le forze nostre; ed io credo che in questo mondo non si abbia l'obbligo di fare più di quello che si può, ma si abbia il dovere di non pretermettere fatiche per ottenere, se non l'ottimo, almeno il bene a vantaggio del nostro paese. (*Benissimo! a sinistra*)

INDELLI. Fo mia la proposta dell'onorevole Castellano. Pare anche a me che dei regolamenti si potrebbe discutere nell'articolo 18 più opportunamente. Farei perciò la seguente proposta, cioè, che fossero soppressi il primo ed ultimo inciso dell'articolo 2, il quale comincierebbe per tal modo con la seguente aggiunta:

« La pesca va distinta in quella di mare, e in quella di fiume e di lago. » Poi continuerebbe: « per pesca di mare s'intende, ecc.; per pesca di fiume, ecc. »

CASTELLANO. Nell'articolo 1 ci sta già la distinzione.

INDELLI. Se quelle vi bastano, sopprimete senza nessuna aggiunzione il primo e l'ultimo inciso dell'articolo. Se poi voleste chiarir meglio, aggiungete

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

le parole che vi ho proposto. Per me è indifferente l'una cosa o l'altra.

FINALI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. La proposta degli onorevoli Castellano e Indelli, mi pare che muova da una importanza troppo grande che essi danno al primo ed all'ultimo alinea di questo articolo.

Il primo alinea dell'articolo, quando parla di regolamenti particolari, non vuol dire altro che ci sarà un regolamento particolare per la pesca di mare, e un altro particolare per la pesca di fiume e di lago; quindi segue l'articolo a dare la definizione di quello che è pesca di mare e di quello che è pesca di fiume e di lago. E siccome accenna a dei limiti, per non lasciare la cosa in sospenso e senza alcuna precisione, dice che questi limiti saranno determinati nei regolamenti.

Vengono in appresso articoli, nei quali è detto da chi e come questi regolamenti vengono fatti. Per guisa che riguardato a che fine è fatta menzione di regolamenti particolari in questo articolo 2, mi pare che non sia abbastanza giustificata la censura dell'onorevole Castellano, o la proposta che faceva l'onorevole Indelli aderendo all'osservazione dell'altro precipitante. Ne seguirebbe che senza ombra d'inconvenienti potrebbe stare l'articolo come si trova.

All'onorevole Mussi che ha fatto un'escursione nelle acque di questa legge (non dirò nel campo) colla sua solita vivacità, risponderò essere vero che questa legge contiene pochi articoli, ma che alla Camera parve che il Ministero dovesse limitarsi ad una legge ristretta in pochi articoli, invece di consigliarlo ad allargare il numero degli articoli e delle disposizioni particolari da inserire in questa legge.

Diffatti il primo progetto presentato dal Ministero ne aveva ben 55 articoli. La prima Commissione che fu nominata dalla Camera, e di cui fu relatore un uomo competentissimo che fece accurata relazione (poichè questa legge se non ha la fortuna di giungere mai al voto, ha sempre la fortuna di avere valentissimi relatori), ridusse i 55 articoli a 28; onde, allorchè io ripresentai questa legge non più ristretta in 28 articoli, ma portata a 35, temeva quasi che mi fosse rimproverata una diffusione di disposizioni particolari la quale andasse contro al voto manifestato dalla Camera.

L'onorevole Mussi dice che non ha alcuna fede nei corpi consultivi, i quali debbono essere interrogati dal ministro nella formazione di questi regolamenti; ma di questa sua proposizione ha accennato egli medesimo che il valore non è molto, poichè ha detto di non essersi ancora trovato nella

pratica vita delle amministrazioni pubbliche. Se un giorno egli dovrà trovarsi nelle pubbliche amministrazioni, vedrà che i consiglieri dei ministri non mancano mai di coraggio nell'esperire ciò che pare ad essi conforme al vero ed alla giustizia, anche quando la manifestazione della loro opinione non sia in tutto conforme all'opinione manifestata dal ministro o ai desiderii di questo.

Ieri io ricordai che una sola legge inglese, regolatrice d'una pesca speciale, che è quella del salmone, conta più di 400 articoli; quindi io so benissimo che se si volesse regolare questa materia della pesca in tutte le sue particolarità, bisognava fare una legge molto ampia; ma credo che nessun ministro avrebbe avuto ed avrà il coraggio di presentare al Parlamento una legge siffatta.

In questa legge si vogliono stabilire soltanto poche norme precise di generale applicazione, le quali servano a quelle providenze conservative e preservatrici, alla cui osservanza il Governo deve vigilare nell'interesse pubblico e non altro. Il pesce, ognuno lo sa, ha grande importanza alimentare, specialmente per la popolazione delle nostre città marittime; ed il problema dell'alimentazione, pel continuo crescere della popolazione, si fa ogni giorno più difficile.

I regolamenti si fanno secondo le condizioni locali e secondo i bisogni delle varie industrie. Non occorre di creare alcun ente, alcuna Commissione speciale per assicurare che in questo regolamento il Governo non possa andare al di là della legge, e tanto meno andare contro la legge.

Esiste una grande istituzione dello Stato, la Corte dei conti, la quale ha per suo precipuo ufficio di vedere se i regolamenti vadano al di là o contro la legge; quando questo avvenga, essa non deve registrarli, e quindi siffatti decreti non hanno esecuzione.

È bensì vero che la legge in favore del potere esecutivo accorda un rimedio, ed è quello d'invitare la Corte dei conti a registrare il decreto con riserva. Ma appunto la legge, nel dare questa facoltà al potere esecutivo, non dimenticò quel supremo fine a cui accennava l'onorevole Mussi, vale a dire di mantenere intatte le prerogative e la vigilanza del potere legislativo; imperocchè, in tutti quei casi in cui per necessità amministrativa la Corte dei conti registra con riserva un decreto od un regolamento, essa ne rende subito conto al Parlamento, ed il Parlamento è chiamato a dare il suo voto, che può essere di biasimo, di censura e di condanna verso il Ministero, che abbia assunta sopra di sè la responsabilità di andare oltre quei confini che la legge gli segna.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

Per queste considerazioni mi sembrerebbe che l'onorevole Mussi possa confidare abbastanza che non ci sarà soverchia ingerenza, che non ci sarà usurpazione per parte del potere esecutivo; al quale poi osservo non potersi fare rimprovero se faccia dei regolamenti, e dia delle disposizioni per la esecuzione delle leggi, poichè questa attribuzione logicamente e costituzionalmente gli appartiene.

In quanto alla proposta dell'onorevole Indelli, conforme alla mozione fatta dall'onorevole Castellano, ho già risposto nel pigliare la parola; ed ora prego la Camera di voler approvare senza modificazione quest'articolo 2.

**CASTELLANO.** Per verità io non aveva censurato le disposizioni dell'articolo 2, ma mi era limitato a segnalare la opportunità di evitare equivoci. Io diceva: dal momento che nell'articolo 18 è contemplato il modo in cui debba procedersi alla formazione dei regolamenti, dichiariamo chiaramente che quelli di cui si fa cenno nell'articolo 2 debbono essere formati nei sensi che saranno stabiliti nell'articolo 18. Insomma io non proponeva che un rinvio, il quale avesse coordinato l'articolo 2 coll'articolo 18. Ma poichè l'onorevole Indelli ha fatta una proposta sospensiva, con l'adozione della quale sarebbe anche meglio completato il mio pensiero, permetterà la Camera che io esponga delle osservazioni in risposta a quelle che ha presentate l'onorevole ministro.

L'onorevole ministro non vorrà disconvenire che abitualmente dei regolamenti che siano necessari per l'esecuzione delle leggi non si parla che con un articolo finale; qui invece si inverte l'ordine abituale, e si esordisce col dire che per la esecuzione della legge si provvederà con regolamenti particolari, senza che ancora siasi precisato da chi cotesti regolamenti debbano essere fatti; il che, lo ripeto, non è corretto.

Se si trattasse soltanto di una questione di forma, sarei ben disposto a passarci sopra; ma io mi preoccupo soprattutto della sostanza.

Nè mi intratterrò a rispondere ai rimedi additati dall'onorevole ministro intorno alle proposte dell'onorevole Mussi per quanto sarebbero dirette a riparare agli inconvenienti che possono verificarsi per via dell'incondizionata formazione dei regolamenti; imperocchè mi basterebbe osservare che valga meglio provvedere in modo che sin dall'origine tali inconvenienti siano evitati, invece di ricorrere con un rimedio postumo, una volta che siansi verificati.

Potrei aggiungere altresì che, quantunque non sempre i tribunali si facciano imporre dai regolamenti che siano formati dal potere esecutivo in opposizione alla legge, e che talvolta arrivano persino

alla violazione di essa, pure in qualche caso il contrario può avverarsi, quando cioè si affacci il dubbio se la legge abbia più o meno autorizzata la formazione del regolamento, e nel senso di abbandonarla incondizionatamente al potere esecutivo.

Ma veniamo alla materia in esame. Domando agli onorevoli membri della Commissione: presentandoci una legge sulla pesca, per lo meno non potete mettere in dubbio che questa legge non debba contenere disposizioni che siano in contraddizione con quelle che risultano dalle leggi organiche dello Stato; ciò premesso, dappoichè sul proposito nessuna parola ho trovato nella relazione, e molto meno nel progetto della Commissione, mi permetto di rivolgere agli onorevoli suoi membri anche quest'altra interrogazione: intendete voi mantenere o no la disposizione che trovasi sancita nell'articolo 172 della legge comunale e provinciale? Dichiaratelo una buona volta per sempre, perchè potessimo regolarci se dobbiamo o no seguirvi nel vostro divisamento. Infatti nel suddetto articolo 172 al numero 20 è detto quanto segue:

« Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possano essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative. »

Ora, dal momento che proponete di dare al potere esecutivo la facoltà di fare i regolamenti particolari, ed anzi dal momento che, precisando anche più un tale divisamento, consentite coll'articolo 18 che le attribuzioni dei Consigli provinciali debbano ridursi alla semplice proposta dei suddetti regolamenti, occorre che sia nettamente dichiarato se non pertanto s'intenda più o meno mantenere tuttavia la mentovata attribuzione che l'articolo 172, n° 20, della legge anzidetta abbandona, e non senza ragione, ai Consigli provinciali, quella cioè per la determinazione del tempo in cui la pesca possa essere esercitata. In mancanza di ciò una tale determinazione verrebbe a rimanere subordinata alle prescrizioni che potessero risultare dai regolamenti generali, e se anche fosse demandata, come le altre contemplate nell'articolo 18, alle deliberazioni dei Consigli provinciali, le facoltà di questi Consigli resterebbero sempre menomate e ridotte ai limiti di una semplice proposta, soggetta alle ulteriori approvazioni mentovate nel suddetto articolo 18.

Occorre adunque sul proposito la più seria ponderazione, trattandosi di materia che è contemplata dalle leggi organiche dello Stato, per cui non si può venire incidentalmente a spargere dubbi, che ver-



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

rebbero ad alterare la competenza rispettiva dei corpi dello Stato, e su quelli cui è affidato di deliberare intorno all'amministrazione provinciale.

Ecco perchè, o signori, io propongo che nell'articolo 2 si esprima: che all'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamenti determinati nelle forme previste all'articolo 18 di questa stessa legge.

INDELLI. Anch'io ritengo che il ministro non abbia interpretato il mio concetto, ovvero ho avuto io la mala ventura di non averlo abbastanza spiegato.

A mio modo di vedere una legge, la quale dopo aver detto nel primo articolo che vi debba essere una legge sulla pesca, e che cosa debba essa significare, non procede in modo logico quando nell'articolo 2, cioè nel momento in cui dovrebbe discendere ai particolari delle disposizioni, comincia a dire: « all'esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari. » Siffatta disposizione si suol leggere in coda di tutte le leggi. È il potere legislativo che affida al potere esecutivo i regolamenti da farsi con reali decreti pei particolari della esecuzione. La questione è adunque importante, perchè quando la Camera passerà a discutere gli altri articoli che seguono, avrà da osservare un sistema nuovo, che è per lo meno assai specioso.

In ogni disposizione si rimanda ai regolamenti. Nel momento in cui la disposizione deve affermare un diritto, o sancire un divieto, si riferisce al regolamento. A questo modo colla legge in ultima analisi veniamo a dire: vogliamo far questo e vogliamo quest'altro, ma questo e quell'altro lo faranno i regolamenti. A provare la mia asserzione, leggerò alcune disposizioni che tengono dietro a quella che si è letta poco prima.

In principio dell'articolo 2 si dice: « All'esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare e per quella di fiume e di lago. »

In fine dello stesso articolo si dice ancora: « questi limiti saranno indicati nei regolamenti sopra menzionati. » Nell'articolo 3 si dice: « Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco del proprio comune nei termini e modi prescritti dal regolamento. »

Nell'articolo 4 si dice: « La pesca è soggetta a discipline dirette a conservare la specie dei pesci e degli altri animali acquatici ed a proteggerne la moltiplicazione.

« Saranno a questo fine stabilite dai regolamenti le prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, ecc.

« Per quanto riguarda la pesca di mare i regola-

menti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità d'acque, entro i quali debbono essere osservati. »

Ora tutte queste inutili ripetizioni possono scomparire quando nell'ultimo articolo si stabilisca che per l'esecuzione della presente legge sarà compilato un regolamento, oltre i regolamenti particolari, nei modi prescritti sia dall'articolo 18, e sia in quegli altri modi che la Camera crederà. Quindi insisto nel proporre la soppressione del primo e dell'ultimo alinea di questo articolo 3 del progetto di legge.

VOLLARO. Ci si propone di adottare una legge che, stabilito qualche articolo di massima, rinvia ai regolamenti ogni altra disposizione.

Ciò stante, onde non si faccia opera vana, propongo che la legge sia modificata, che sia ridotta a due articoli. Così ne saranno tolte quelle disposizioni che io chiamo dittatoriali. Le leggi le facciamo noi. Il potere esecutivo fa i regolamenti per applicarle, e questo potere gli viene dallo Statuto.

Ma se per quanto concerne la parte dispositiva abbandoniamo il compito a chi fa i regolamenti, allora abdichiamo al nostro potere. Propongo perciò che l'articolo sia rinviato alla Commissione onde essa lo formoli in modo che sappiamo che cosa dobbiamo votare. Altrimenti noi finiamo per fare opera vana e consumare inutilmente il tempo.

MUSSI. Anzitutto una risposta brevissima all'onorevole ministro. Mi permetto d'osservargli che se la Corte dei conti ha la facoltà di esaminare i regolamenti, come sta in fatto, li osserva però in modo ben poco favorevole alla libertà, e di ciò stanno a riprova le innumerevoli lamentele che contro l'eccezione di questi regolamenti si sollevano tuttoggiorno davanti alla Camera e davanti ai tribunali. È opportuno, a mio avviso, che l'autorità incaricata di sorvegliare gelosamente il potere esecutivo onde non sconfini, emanando da quel potere legislativo che è esposto di continuo a dolorose usurpazioni. Ma su questo terreno io non m'inoltro, lieto però che le osservazioni formulate da me abbiano incontrato nella Camera qualche appoggio.

Questa legge, permettetemi di osservarlo, mi ricorda una graziosa novella di Lafontaine. La Camera ha veduto un'ostrica in fondo al suo mare, la Giunta l'ha pescata, ed il ministro, coi regolamenti, minaccia di cibarsi il mollusco saporito, lasciando a noi per guiderdone i gusci del testaceo. (ilarità)

Vede bene il ministro che questo trattamento a denti asciutti, anche in quaresima, minaccia di farci digiunare un po' troppo. (ilarità)

Ora quale inconveniente vi può essere a presen-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

tarei almeno questa normale dei regolamenti di cui si parla più volte nella relazione, e mi pare anche nella legge?

L'onorevole signor ministro stesso vedrà che la mia proposta è la meno radicale di tutte. Egli non può lusingarsi che oggi termini la discussione del progetto a noi sottoposto. Ha già egli stesso avvertito ieri che crede che questa navicella non sia forse destinata ad afferrare il lido. Egli sa che domani dei lavori di ben altra importanza ci caccieranno fuori del mare territoriale, nel mare vasto dove le leggi della pesca, anche secondo la sua dottrina, non possono esercitare una sorveglianza, è per ciò che in questo frattempo tornerà possibile fare la distribuzione delle già accennate normali ai deputati. Con ciò si riuscirà a convincerli che in fatto non debbe temersi questo eccesso, che alcuno mette avanti, e allora la legge troverà spianata la via per fare la sua rotta.

Diversamente io credo che il progetto, se non verrà ad urtare contro gli scogli, andrà ad arenarsi sopra le secche; ed in tutti i modi i poveri pescatori, anche questa volta rimarranno in alto mare colla probabilità di morire di fame.

Io quindi prego l'onorevole ministro di volere accettare una proposta punto radicale, in ultimo risolvendosi in una domanda di maggiore dilucidazione del progetto che stiamo esaminando.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alvisi, credo che ella ha inteso le diverse proposte che furono fatte. Ha facoltà di parlare.

**ENGLÉN.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** A meno che l'onorevole Alvisi non ceda la parola...

**ALVISI, relatore.** La cedo.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Brunetti ha la parola.

**BRUNETTI.** Io debbo dire poche parole, appoggiando l'emendamento proposto dall'onorevole Castellano, perchè mi pare che quell'emendamento sia una via mediana fra l'opinione espressa dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio e l'opinione dell'onorevole Indelli.

Io per verità non credo si debba sopprimere in questa legge quell'inciso che riguarda i regolamenti. Questa legge, come qualunque altra, si propone per ordine logico di determinare la natura, l'estensione, i limiti, i mezzi e lo scopo ultimo del suo contenuto.

Ora in questo la legge mi pare immensamente logica, imperocchè l'articolo 1 stabilisce l'estensione ed i limiti. Questa estensione e questi limiti vengono meglio determinati nell'articolo 2. In que-

sto articolo si tratta pure dei mezzi che debbono condurre a quello scopo. L'articolo 4 infine è quello che stabilisce gli scopi veri della legge. Togliere quindi quella parte dell'articolo 2 che riflette i regolamenti, cioè i mezzi che conducono allo scopo, dopo avere stabilito l'estensione ed i limiti, a me pare cosa non conveniente alla euritmia della legge.

L'onorevole Indelli diceva: ma in tutte le leggi ciò che riguarda l'esecuzione della legge stessa si trova in un articolo che suole porsi al termine della legge, non mai in principio o in mezzo.

Ciò è vero per le leggi in generale, perchè le leggi in generale stabiliscono i rapporti giuridici e le materiali posizioni. Ma quando si tratta di leggi come questa che abbiamo tra mano, che stabilisce delle linee principali per sommi capi, dei principii, dirò così, che vengono ad essere determinati da un fatto che è fuori della legge, cioè dire dai regolamenti, noi non possiamo mettere questo inciso al termine della legge, perchè realmente non si tratta dell'esecuzione materiale di essa, ma di un mezzo che viene a colmare quella lacuna lasciata pensatamente dal legislatore.

Vi ha dunque una differenza notevole fra le altre leggi e quella che abbiamo fra le mani.

Così mi pare anche esagerata l'opinione dell'onorevole mio amico Vollarò, il quale dice: votiamo i due articoli, e rimandiamo tutto ai regolamenti.

Ma non è vero che tutti gli articoli di questa legge siano delle vuote generalità, perchè, dopo avere nell'articolo 4 stabilito nettamente lo scopo della legge, questo scopo poi viene anche meglio determinato nell'articolo 5, il quale dice:

« È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali ed in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. »

È ancora meglio detto nell'articolo 8, dove è stabilito:

« È vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. »

È determinato ancor meglio nell'articolo 9 nel quale:

« È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio al pesce. »

È ancora meglio detto all'articolo 10 per il quale:

« È vietato il versare o lasciare defluire nelle acque residui di manifatture o altre materie che per la natura e quantità possano recare nocimento alla vita degli animali acquatici ed all'esercizio della pesca e l'eseguire nelle acque medesime ope-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

razioni industriali ed agrarie che possano avere gli stessi effetti. »

È finalmente vieppiù determinato il suo scopo nei successivi articoli, che sciolgono dai vecchi vincoli la pescagione del corallo.

Dunque vedono i miei amici, Indelli e Vollaro, che questa legge non contiene delle vuote generalità, perchè dopo aver stabilito lo scopo essenziale nell'articolo 4, gli altri articoli non fanno che meglio determinare quello scopo per aprire la via e rendere facile il compito a quella autorità a cui è demandata la formazione dei regolamenti.

Però parmi troppo giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Castellano: se nell'articolo 2 si parla di regolamenti e non si dice quali sono, se si deve andare fino in fondo dell'articolo 18 che parla di questi regolamenti e determina il modo e le autorità che debbono compilarli, naturalmente si rimane in dubbio, naturalmente chiunque legga questo schema di legge dubiterà se i regolamenti di cui parla l'articolo 2 siano quei medesimi di cui parla l'articolo 18.

Ora, io domando: qual danno, qual pregiudizio può venire alla legge dal momento che l'onorevole ministro e la Commissione riconoscono che nell'articolo 2 si parla dei regolamenti contemplati nell'articolo 18; che danno può venire a dirlo? Perchè lasciare l'equivoco? Perchè lasciare in tutti il medesimo dubbio? E se questo dubbio nasce in noi che trattiamo la legge, ma come non nascerà in coloro che non avendo parte nella formazione della legge, e son essi milioni d'italiani, la leggeranno dopo che sarà sancita dal Re e promulgata nel regno?

Dunque, per togliere gli equivoci, mettiamo ciò che non nuoce, mettiamo ciò che non è contestato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

E giacchè ho la parola, mi permetto una domanda tanto all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, quanto alla Commissione. È un chiarimento che desidero.

Nell'articolo 1 la legge stabilisce l'estensione e i limiti della pesca.

Sta bene. La legge regola la pesca nelle acque di demanio pubblico ed anche di più nelle acque territoriali, soggette al principio della territorialità. Quando viene a specificare questo limite nell'articolo 2, mette un altro limite: fino ai limiti, dice quest'articolo, in cui le acque cessano di essere salate.

Poi, nello stesso articolo 2, quando si parla della pesca di fiume o di lago, si aggiunge che s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

E quali sono questi limiti? I punti in cui l'acqua cessa di essere salata.

Ma io domando: al di là di questi limiti, quest'acqua è o non è demanio pubblico? Se l'onorevole ministro e la Commissione mi rispondono che è demanio pubblico, allora sta male il designare questi limiti, perchè naturalmente, essendo demanio pubblico, deve la legge regolare la pesca dove è la demanialità. Se poi si tratta di andare oltre a questo limite, cioè dove l'acqua cessa di essere demaniale, allora non abbiamo diritto d'ingerircene. Trattandosi di mare, vale a dire dalle spiagge in fuori, noi, al di là del demanio pubblico, possiamo trovare la territorialità, questo raggio più esteso; ma dal mare in qua, dal mare in dentro, dal mare verso la terra, noi non possiamo trovare questo principio della territorialità.

Non ci è dunque che uno di questi due casi: o è di demanio pubblico, o non lo è; se lo è, allora deve essere soggetto alla legge della pesca; se non lo è, non ci è ragione d'ingerircene.

Io domando questi chiarimenti perchè, raggugiando questi limiti segnati dall'articolo 2 col limite segnato dall'articolo 1, mi pare di vederci una certa contraddizione. Spero per altro che l'onorevole ministro e la Commissione mi daranno tali risposte delle quali io sarò lieto di dichiararmi pienamente soddisfatto.

ENGLÉN. Io voleva dire che tutte le questioni le quali sono sorte sull'articolo 2 si riferiscono ai regolamenti, di cui si parla nell'articolo 18. E siccome le stesse questioni si risolleveranno nella discussione di tutti gli altri seguenti articoli, i quali si riportano ai regolamenti di cui si parla nell'articolo 18, però crederei che la Camera e la Commissione dovrebbero ammettere che si facesse preventivamente la discussione dell'articolo 18, salvo poi a trattare tutti gli altri articoli che vi si riferiscono; o invece che tutte le questioni sui regolamenti siano riservate nella discussione dell'articolo 18.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen propone che l'articolo 2 sia sospeso sino a che la Camera non abbia esaminato e deliberato sull'articolo 18.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gli osservo però che prima vi è la proposta dell'onorevole Vollaro colla quale chiede che questo articolo 2 sia rinviato alla Commissione; poi c'è la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Englen, perchè la Camera, per ora, sospenda la discussione sull'articolo 2 e si riservi di deliberare su di esso dopo esaminato l'articolo 18.

Dopo c'è la proposta dell'onorevole Indelli che

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

vorrebbe che fossero soppressi il primo e l'ultimo comma dell'articolo 2.

INDELLI. Io ritiro la mia proposta e mi unisco a quella dell'onorevole Castellano.

PRESIDENTE. Va benissimo. L'onorevole Castellano modifica il primo comma dell'articolo 2 nel modo seguente :

« All'esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari formati nel modo previsto dall'articolo 18. »

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

ALVISI, *relatore*. L'onorevole Mussi è stato un altro fra quei cortesi colleghi il quale con parole molto gentili ha diretta una lode al relatore, lode che spetta in gran parte alla Commissione, a nome della quale io gliene rendo grazie.

Però egli ha preso motivo dalla modesta legge sulla pesca, per correre un cammino assolutamente politico sull'ordinamento dello Stato, e quindi io non posso seguirlo, e come relatore mi corre l'obbligo di richiamarlo alla legge che oggi è veramente in discussione. Nessuno più di me, e credo di molti miei colleghi della Commissione, abbiamo nella coscienza quei principii di decentramento che egli vorrebbe vedere trionfare, ma non è ora il momento di parlarne, inquantochè avremo occasione di farlo quando si presenteranno leggi organiche di maggiore importanza.

La *formazione*, che egli vorrebbe, di una Giunta parlamentare la quale rivedesse i regolamenti provinciali e li approvasse, è una vasta riforma di ordinamento generale dello Stato, che io vorrei sostenere quando si trattasse in generale di tutti gli organici amministrativi e finanziari; ma siccome si tratta di una legge sulla pesca, mi pare troppo ristretto il campo che si affiderebbe all'operosità di questa Commissione legislativa, che per la sua autorità e per essere permanente, dovrebbe essere molto ascoltata.

Aggiungo ancora che la Commissione ha posto tutto il suo buon volere, onde i principii ai quali si informa il discorso dell'onorevole Mussi potessero avere un modesto trionfo anche in questa legge; e per prova io gli mostrerò l'articolo di legge che era così fatto nell'antecedente progetto Castagnola e quello del ministro attuale in confronto di quello modificato dalla Commissione.

Il progetto dell'onorevole Castagnola, ridotto dalla Commissione parlamentare del 1872, così si esprimeva :

« L'esecuzione della presente legge e l'esercizio di qualsivoglia specie d'azione riguardo alla pesca fluviale e lacuale, sono devoluti al predetto Mini-

stero del commercio, e riguardo alla pesca marittima a quello della marina. »

Mi pare che questo articolo di legge provi assolutamente che al potere esecutivo venivano demandate quelle attribuzioni legislative ed esecutive, che noi invece, colla nostra modificazione all'articolo 19, abbiamo demandate ai Consigli provinciali, e alle Giunte provinciali.

Si noti bene ancora una volta che queste Giunte provinciali non sono nominate dal ministro di agricoltura e commercio com'era nelle leggi ministeriali antecedenti, ma invece sono nominate dai Consigli provinciali. A me pare adunque che siamo entrati perfettamente nell'ordine d'idee del mio amico Mussi e del partito, e quindi mi sembra che egli si dovrebbe contentare che con questa legge abbiamo fatto un passo al decentramento delle attribuzioni amministrative « lasciando, cioè, che i Consigli provinciali preparino i regolamenti, e che una Giunta composta di membri eletti dal Consiglio stesso li applichi. »

La Camera vede che in questa maniera, anche se il Ministero tentasse introdurre nuovi mutamenti, che, secondo me, non lo potrebbe, perchè offenderebbe le norme generali della legge, ma se anche il Ministero, valendosi dei suoi corpi consultivi, modificasse i regolamenti contro la legge, troverebbe sempre le Giunte provinciali elettive, le quali richiamerebbero il Ministero a rimettersi entro i termini stabiliti dalla legge, e interpreterebbe il regolamento a seconda le norme e lo spirito della legge, e quindi a seconda degli interessi dei cittadini.

Ecco adunque come abbiamo raggiunto il più che si può ottenere in una legge organica di questa fatta, per dare ragione a coloro i quali vogliono, come noi, il decentramento legislativo e il decentramento del potere esecutivo.

Questi schiarimenti generali e queste osservazioni mi pare che valgano a persuadere gli opposenti nostri, e servano per tutti quelli che ci verranno a ripetere opposizioni di questa natura.

Un'osservazione critica, che ha destata anche la ilarità di alcuni fra gli amici che stimo, è quella, che ad ogni articolo di legge si incontra la frase di riportarsi ai regolamenti per la sua applicazione. È naturale che, preoccupati come eravamo della possibile invasione del potere esecutivo, pur troppo costante nell'ordinamento legislativo, abbiamo detto essere opportuno che si ricordi che i regolamenti debbono interpretare ed applicare le vere norme di legge, e quindi nulla è lasciato nell'arbitrio e soggetto al vostro potere politico, nè a quello dei corpi consultivi dipendenti dal Ministero.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

Guardate inoltre che le norme generali della legge sono tassative in ogni articolo, e che i regolamenti non potranno mai sortire dalla loro cerchia che noi prescriviamo negli articoli di legge.

**DI SAN DONATO.** (*Della Commissione*) Questo è lo spirito.

**ALVISI, relatore.** E credo che questo spirito sia stato pur quello del Senato, perchè ho letto nella bella relazione del *senatore Giovanola* e nella discussione avvenuta nel Senato come le troppe angherie e le troppe minute disposizioni di legge guastino e confondano i regolamenti, e perciò sia meglio attenersi a norme semplici e chiare, se non si vuole frustrare lo scopo benefico della legge. È questo lo spirito che ha dato il Senato a questa legge, ed è con questo spirito che deve operare il ministro d'agricoltura, industria e commercio. Per parte della Commissione si è andato ancora più in là, col resistere cioè alla proposta che venga creata una Giunta consultiva speciale sulla pesca e nominata dal ministro, perchè la Giunta dovendo deferire alle ispirazioni del ministro, potrebbe falsare, o ampliare, o restringere quello che la legge determina entro confini limitati.

È per questa ragione che noi ad ogni articolo accanto alle norme generali semplici e chiare della legge abbiamo accettato che riferisca ai regolamenti l'interpretazione e l'esecuzione di queste norme onde evitarne qualunque alterazione.

La Commissione ha fiducia che con queste dilucidazioni si acqueti l'animo di tutti coloro i quali credono vedere in questa legge alcune misure repressive e ristrettive di libertà, mentre per quanto la legge derivi a *ligando*, a noi sembra che questa sia ampia e discreta, e soddisfi ai diritti ed agli interessi dei cittadini.

Dunque la Commissione prega i suoi onorevoli colleghi, onde, se non altro, per omaggio a questi principii che sono più che in germe nelle disposizioni legislative e che sono applicati in questo progetto di legge, di non insistere su una opposizione che potrebbe arrestare, sbattuta dalle torbide acque, la navicella che, portando un carico tanto leggero, dovrebbe arrivare lesta e sicura in porto.

Dunque noi non possiamo accettare nè modificazioni, nè rinvii. Il rinvio sarebbe una sospensione che andrebbe a terminare, come al solito, in una ripulsa della legge qualora si sospenda l'articolo più importante. Quando saremo all'articolo 18 è là precisamente, come ho detto nella relazione, che si svolge il piano organico della legge, sia nella parte legislativa che nella esecutiva. Se vi sarà qualche osservazione da fare, sia proposta per tempo, onde

possa essere da noi studiata, od accolta secondo il caso.

Quindi prego gli onorevoli colleghi Indelli, Castellano e Brunetti, gli onorevoli Mussi e Vollaro di non fare ulteriori opposizioni e di non volere sospendere questa legge che, secondo l'opinione imparziale di tutti noi, è una legge di progresso legislativo ed economico.

A persuadere maggiormente i nostri amici, aggrungerò finalmente che, se avessero scorse le relazioni di molti Consigli provinciali d'Italia, e che sono stampate (che ho lette attentamente) nei cinque volumi pubblicati per cura del Ministero d'agricoltura e commercio, si metterebbero le mani nei capelli nel vedere che cosa domandano i Consigli provinciali.

I Consigli provinciali chiedono istantemente al Governo misure repressive non solo per tutelare il diritto di pesca, ma per provvedere alla moltiplicazione e conservazione del pesce con norme draconiane, ed accompagnano le loro relazioni con quelle leggi del medio evo, nelle quali si minacciava la corda e peggio a quelli che pigliavano i pesci fuori di stagione ed immaturi, ed a quelli che andavano a pescare nel fondo altrui. E invocano tali provvedimenti non dai Consigli provinciali, nè dalle Giunte ma li invocano direttamente dal Governo; ciò è tanto vero, che il Governo nel suo primo progetto ed anche in questo all'articolo 4 aveva proposto di rimettere al Governo interamente la sorveglianza, la tutela e la direzione di tutti i rami della pesca.

Quindi a noi pare d'aver conseguito un gran progresso mediante questa legge, secondo l'ordine delle idee sostenute sempre da quella parte della Camera a cui mi onoro di appartenere.

Io raccomando pertanto sotto questo riguardo di mandare all'articolo 18 le osservazioni, e di farle pervenire per tempo allo studio della Commissione.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sono state fatte quattro proposizioni diverse, se non erro; e se queste quattro proposizioni sono mantenute, credo conveniente che io dica in breve le ragioni per le quali non posso accogliere tre di esse, mentre posso la quarta con un emendamento accettare.

La prima proposta è quella fatta dall'onorevole Mussi, il quale ad ottenere la garanzia che non si oltrepasseranno dal ministro i limiti giusti e razionali nel fare i regolamenti, domanda che io m'impegni a presentare al Parlamento le norme generali, per la compilazione dei regolamenti particolari, di cui è parola nell'articolo 18.

Questo suo timore d'indebita ingerenza governa-

tiva, non dubito affermare che sia esagerato; ed i fatti non permettono a lui, quando egli li considerasse con calma, di mantenere quella proposizione.

In quanto a me, io credo che all'ossequio dovuto al potere legislativo sia soddisfatto nel domandare al Parlamento l'approvazione delle norme le quali debbono servire alla formazione di quello schema generale per i regolamenti.

Egli poi, l'onorevole Mussi, non deve dire che perchè non esiste la Commissione da lui vagheggiata, e perchè lo schema normale non verrà approvato dal Parlamento, i regolamenti che il Ministero approverà si sottraggono alla vigilanza ed all'autorità del Parlamento. Questi regolamenti, signori, verranno sempre pubblicati: ed ogni deputato può vedere se in questi atti del potere esecutivo ci sia la violazione della legge, e denunciarli qui, poichè uno degli uffici del Parlamento e dei singoli deputati è appunto quello di vigilare che gli atti del potere esecutivo non offendano la Costituzione e le leggi, essendo essi i custodi ed i guardiani delle pubbliche libertà e dell'osservanza delle leggi. Perciò non posso annuire alla domanda dell'onorevole Mussi.

In quanto all'onorevole Vollaro, il quale andava per una via diametralmente opposta alle idee dell'onorevole Mussi, vale a dire di ridurre questa legge a due soli articoli, ha già risposto l'onorevole Brunetti quando disse, che la sua proposizione è fondata sopra un falso supposto: e in verità per fare quella sua proposizione ha bisogno di porre in non cale le varie disposizioni positive e concrete, che si trovano nel progetto di legge, intese alla tutela di quegli interessi pubblici, economici e sociali, che sono il fine supremo della legge stessa.

Per rispetto all'onorevole Englen il quale domanda di premettere alla discussione di questo articolo, che parla dei regolamenti, uno degli articoli successivi che stabilisce il modo in cui debbono farsi i regolamenti stessi, io non ripeterò quello che ha detto l'onorevole relatore; bensì aggiungerò che prima di determinare la forma in cui debba compilarli un regolamento, e prima di designare le persone che debbono compilarlo, bisogna vedere quel che debbono regolare. Poichè nel determinare il modo di formare i regolamenti bisogna tenere conto della competenza di chi deve fare i regolamenti stessi; e non si può avere una norma di competenza, se non dopo avere determinato che cosa i regolamenti stessi debbono stabilire.

Avendo respinto queste tre proposte sono lieto di potere, prima di por fine a questa replica, annuire alla quarta proposta, voglio dire a quella fatta dall'onorevole Castellano, alla quale aderiva

l'onorevole Indelli. L'opinione di questi onorevoli deputati, che sono valenti giureconsulti, è molto apprezzabile. A loro vedere se non si accenna fin da quest'articolo secondo, di che regolamenti si tratta, potrà nascere qualche incertezza e qualche confusione. Quindi io non dissento punto che nell'alinea primo, restando però intatto l'alinea quarto, si dica che i regolamenti saranno formati a norma dell'articolo 18. Se non che nella sua proposta l'onorevole Castellano ha ommesso un'idea che è essenziale nel concetto mio e nel concetto della Commissione. In quest'articolo deve essere espressamente dichiarato che uno deve essere il regolamento per la pesca di mare ed un altro il regolamento per la pesca nei fiumi e nei laghi. Questo concetto è espresso nel progetto colle parole: « i regolamenti particolari per la pesca di mare e per quella dei fiumi e dei laghi. » Quindi io proporrei che fra la parola « particolari » e l'aggiunta dell'onorevole Castellano s'inserissero le parole: « per la pesca di mare e per quella dei fiumi e dei laghi » formati secondo le norme dell'articolo 18. »

*Un commissario.* Come all'articolo 18.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Castellano ha proposto che si dica: « formati secondo le norme dell'articolo 18. »

**PRESIDENTE.** Si può dire: « nei modi preveduti dall'articolo 18. »

**CASTELLANO.** Se all'onorevole ministro non dispiacesse, direi: « i regolamenti distinti » in vece di: « i regolamenti particolari. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** La proposta dell'onorevole Castellano, per avventura non sarebbe stata fatta da lui, se aveva presenti tutti i precedenti di questa legge. Poichè nella prima proposta fatta dal Ministero, invece dell'aggiuntivo *particolari* si usava l'aggiuntivo *distinti*; e dopo che è stato il Parlamento stesso che ha sostituito *particolari* a *distinti*, non parmi conveniente tornare alla prima parola, che originariamente appartiene al Ministero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castellano non insiste?

**CASTELLANO.** No.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione ed il ministro accettano l'emendamento dell'onorevole Castellano introdotto nel primo comma nel modo come segue:

« All'esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare e di fiume formati nei modi previsti dall'articolo 18. »

**DI SAN DONATO.** E se per le discussioni susseguenti l'articolo 18 diventerà, per esempio, il 14, come si farà?

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

**PRESIDENTE.** Allora c'è sempre la facoltà di coordinare la legge. In tutti i casi la Commissione potrà sempre fare la proposta che sia cambiata la classificazione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vollaro, insiste sulla sua proposta sospensiva?

**VOLLARO.** Ci rinunzio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Englen?

**ENGLÉN.** Io non insisto, perchè la Commissione, in opposizione a quello che ha asserito il ministro, disse che tutte le questioni sarebbero riservate all'articolo 18.

**PRESIDENTE.** Adunque prende atto di questa dichiarazione.

**MAURIGI.** Io non ho che pochissime parole a dire. Io rivolgerei viva preghiera tanto agli oratori che hanno fatto delle proposte di emendamento, o che si propongono di farne, quanto alla Camera tutta intera. Sono state sollevate a proposito di questa legge delle gravissime questioni di principio, certo meritevoli di tutta l'attenzione della rappresentanza nazionale, ma che sarebbe veramente voler ridurre a troppo meschine proporzioni e ad una discussione non degna delle alte questioni che sono in essa compenstrate, se volessimo formarne oggi soggetto di discussione.

Io quindi mi permetto di rivolgere contro lui stesso le armi testè avventate con tante belle ed eloquenti parole dall'onorevole mio amico Musi, per dirgli che, appunto nelle condizioni stranissime di pesche estranee al presente progetto di legge, sarebbe inopportuno sollevare incidentalmente questioni così gravi.

Io pregherei adunque i nostri onorevoli colleghi a volersi penetrare che la legge che sta in discussione avanti a loro tende principalmente ad un risultato il quale, io credo, deve stare a cuore a tutti. Essa tende ad unificare le norme con cui è retta la pesca in Italia, poichè ancora per questa parte di legislazione l'unificazione non si è realizzata. Noi abbiamo delle norme diversissime, ispirate a principii economici i più opposti, stabilite in epoche le più varie, e ciò produce degli inconvenienti gravissimi; imperocchè, se la legislazione è divisa, gli interessi si sono fusi e si urtano, ed il risultato di tutto questo si è, o signori, che le leggi antiche più non funzionano e la nuova è ancora da farsi.

Finalmente, o signori, se in questa legge non è possibile di sollevare delle gravi questioni di principio, avvi però una questione d'interessi, d'interessi secondari, se pur vogliamo, ma che versano nelle condizioni le più gravi.

Dalla pubblicazione interessante, a cui ha testè accennato il mio onorevole amico il relatore del

presento progetto di legge, pubblicazione fatta dal Ministero di agricoltura e commercio, risulta evidentemente come le condizioni della pesca in Italia sieno realmente allarmanti. Noi abbiamo positivamente, e sopra un campo vastissimo, la distruzione completa di una delle fonti di ricchezza del paese, fonte di ricchezza non indifferente per un paese che ha un così vasto svolgimento di coste come l'Italia.

Io quindi pregherei tutti i miei onorevoli colleghi a voler essere un po' indulgenti per l'opera della Commissione, la quale, del resto, non è in gran parte che la riproduzione di un accurato lavoro fatto da una Commissione del Senato e dal Senato stesso e di altri lavori a cui ha precedentemente partecipato la Camera, ed a volersi solo preoccupare degli interessi assolutamente palpitanti che richiedono delle norme, direi quasi d'urgenza, riguardo a questa parte dell'industria nazionale, e volere, con quelle modificazioni che nella loro saggezza sapranno apportare, adottare il progetto di legge che sta in discussione. Ma prego la Camera a mettere un po' di buona volontà per condurla in porto profittando di questo momento di atonia attiva che permette di discutere queste leggi regolamentari generalmente così sfortunate nell'essere approvate dalla Camera.

**BRUNETTI.** Una semplice osservazione. L'onorevole Maurigi si rivolge fuori proposito a questa parte della Camera dicendo che facciamo opposizione alla legge. Mi pare anzi che questa legge abbia avuto gli appoggi della Sinistra, e l'onorevole Maurigi ne ha avuto prova ieri ed oggi. Tra il fare opposizione ed il fare qualche osservazione che tenda a semplificare o migliorare una legge, mi pare che ci sia una grande differenza.

L'onorevole Maurigi non vuole dell'opposizione; permetterà almeno che si facciano delle osservazioni.

Io comprendo che ci sono degli interessi che aspettano questa legge, ma è anche di massimo interesse che la legge sia fatta bene; e perchè sia fatta bene è necessario sentire le osservazioni che si possono fare. Se noi vogliamo precipitare e fare una legge cattiva, mi permetterà l'onorevole Maurigi di dirgli che alle tante irregolarità si verrà ancora ad aggiungere l'opera legislativa.

Intanto aspetto una risposta al mio obbietto, tanto più che nell'articolo 2 è detto che la pesca di mare si esercita fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate, e poi nella seconda parte per la pesca di fiume e di lago dice « fino ai limiti accennati nel comma precedente. »

Siccome nel comma precedente si parla del mare

e nel secondo si parla dei fiumi o laghi di acqua dolce, invece di dirsi: « fino ai limiti del comma precedente » a me pare che si dovrebbe dire: « fino ai limiti in cui le acque cessano di essere dolci; » questa mi parrebbe una locuzione più chiara.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Mi spiace di averla interrotto; ma mi pare che sia la stessa cosa, il punto in cui l'acqua cessa di essere salata, e quello in cui cessa di essere dolce, o viceversa.

**MAURIGI.** Si parla di pesca di mare, e quindi è dal mare che si va alla terra, e in cui l'acqua cessa di essere salata.

**PRESIDENTE.** Vi sarebbe dunque la proposta dell'onorevole Vollarò che è sospensiva...

**VOLLARÒ.** L'ho ritirata.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane che quella degli onorevoli Castellano e Indelli, accettata dalla Commissione e dal Ministero che suona così:

« Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare e per quella di fiume e di lago formati nei modi previsti dall'articolo 18.

« Per *pesca di mare* s'intende quella che si esercita nelle acque del mare, dei suoi seni, golfi, porti, rade e lagune, e di tutti quei bacini, corsi d'acque e valli, che sono in comunicazione anche temporanea col mare, fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate.

« Per *pesca di fiume e di lago* s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

« Questi limiti saranno indicati nei regolamenti sopra menzionati. »

Pongo ai voti quest'articolo 2 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 3. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco del proprio comune nei termini e modi prescritti dai regolamenti.

« Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze per i pescatori di mare. »

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

**MUSSI.** Io sono dolente di prendere ancora la parola, ma pregherei la Commissione di esaminare un mio modestissimo emendamento. Esso si limiterebbe a mettere, invece di « esercita la pesca, » « esercita la professione della pesca. »

In tutti i paesi dove avvi abbondanza d'acque, per esempio, nelle nostre provincie di Lombardia, in certe stagioni dell'anno, e anche durante tutto l'anno la popolazione indigente si pasce in parte di pesci, di ranocchi ed altri animali acquatici, per usare la dizione della legge. Non sarebbe però ragio-

nevole pretendere che ognuno che pesca o si procaccia pesce dalle acque dovesse ricercare al sindaco la facoltà di esercitare questa professione; mi pare bastante limitare quest'obbligo a quelli che fanno di ciò una professione costante.

Ben scorge la Commissione come nella stessa sua relazione sia di molto aumentata la numerazione della popolazione peschereccia, imperocchè, mentre la statistica ufficiale la indicava a 29,000 esercenti, le indagini dell'inchiesta la fece salire a 60,000. Se noi consideriamo come pescatore chiunque e in qualunque modo approfitta del pesce, io credo che dovremo elevare la popolazione peschereccia a molti milioni, con molta molestia dei cittadini, e nessun profitto.

La Commissione ebbe già il merito di aver liberato i pescatori dalla licenza prefettizia e dalla tassa relativa, come ha spiegato nella pagina 11 della sua bella relazione. Io spero quindi che la proposta modificazione così modesta e che non altera la natura della legge possa essere accettata.

E qui faccio ancora una semplice osservazione. Anche in Francia, dove si vive sotto un regime opposto al nostro, perchè, mentre noi vogliamo la libertà della pesca, là questa è considerata come un diritto dello Stato, è permessa la pesca alla canna a mano. Ora, se non si accetta la proposta modificazione, un funzionario dello Stato troppo rigoroso potrebbe applicare la legge con tanta crudeltà che, sotto il regime della libertà, noi avremmo un trattamento molto più severo di quello usato in Francia, dove, sotto questo aspetto, vige il regime della protezione e della proprietà assoluta erariale.

Spero quindi che la Giunta vorrà accettare il mio emendamento molto modesto, quantunque abbia la sua ragione d'essere, ed entri perfettamente nelle idee e nei principii propugnati dalla Giunta nella sua legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Speciale ha facoltà di parlare.

**SPECIALE.** Ho chiesto la parola per avermi uno schiarimento.

Nell'ultimo comma dell'articolo 3 è detto che nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze per i pescatori di mare. Ora, a me pare superfluo questo alinea, una volta che l'articolo 1 è stato sanzionato che rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile, non che le altre leggi, ecc. Quindi non si fa qui che ripetere quello che si disse nel cennato alinea.

Io veramente all'articolo 1 speravo di poter presentare un emendamento, anzi di già l'aveva in certo modo concertato coll'onorevole ministro,



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

quando inopinatamente si intese che era stato votato.

Ivi, all'articolo 1°, si dice che rimangono *inalterate* le disposizioni contenute, ecc. Veramente la voce *inalterate* parmi non fosse qui bene adoperata, non essendo stata mai legislativamente usata nel senso cennato; ma questo potrebbe modificarsi, emendando così il terzo alinea:

« Continueranno ad avere vigore le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile, ecc., che non siano da questa legge regolate, » ove la Commissione ed il signor ministro non credano di opporvisi.

Io proporrei quindi la soppressione dell'ultimo comma, cioè:

« Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze per i pescatori di mare. »

ALVISI, *relatore*. La questione sollevata dal mio amico Mussi è stata soggetto di discussioni anche in seno della Commissione. Si è fatto una distinzione fra quelli che pescano per bisogno, per professione, e quelli che pescano per divertimento. Noi ci siamo domandati se si dovevano esonerare da una tassa possibile comunale, o da qualche altro vincolo speciale i pescatori per divertimento. Ed è per questo che abbiamo tralasciato la parola *di professione*, onde sia la legge uguale per tutti. Questo è stato il concetto che ci ha fatto omettere quella parola *di professione*.

Ma però se l'amico Mussi ha altri ragionamenti da poterci convincere del contrario, che i pescatori di professione devono essere trattati diversamente dai pescatori per divertimento, noi li sentiremo e ne faremo l'apprezzamento che meritano.

Riguardo all'ultimo comma che l'onorevole Speciale vorrebbe soppresso, anche noi eravamo nello stesso concetto ed abbiamo chiamato nel seno nostro il ministro della marina; ma siccome per i pescatori della pesca illimitata di mare occorre una speciale licenza, secondo il Codice della marina mercantile, occorrono cioè le così dette carte di bordo e diverse altre condizioni particolari, così noi abbiamo ripetuto all'articolo 3, che i pescatori di mare debbano andare soggetti alle leggi della marina mercantile; e quindi siccome nel 1° comma si parlava di pescatori in genere, non si è voluto nulla innovare per quello che riguarda i pescatori di mare soggetti al Codice della marina mercantile. Però se la Commissione ed il ministro si accostano all'opinione dell'onorevole Speciale, di ritenerlo una ripetizione superflua, noi non faremo calcolo della soppressione di questo inciso dell'articolo 4.

MUSSI. Io mi permetto di osservare che forse non mi sono bene spiegato, per cui non sono stato com-

preso. Io non ho riguardo a chi pesca per divertimento; anzi, se fosse stata proposta una tassa, i dilettanti, a mio avviso, dovevano essere colpiti per primi. Io ho invece riguardo alla discontinuità dell'esercizio della pesca. Mi permetto di osservare che nei paesi lacustri e maremmani, e in generale in quelli ricchi di acqua, come i paesi irigui, le popolazioni più povere, in tutti i tempi dell'anno, traggono dalle acque una piccola quantità di pesce pel loro sostentamento e per quello della famiglia. Ora non credo che perciò essi si possono considerare come pescatori. Per esempio, il contadino che, lavorando alla coltivazione del riso, si procaccia qualche rana o qualche crostaceo per fare una minestra, non è certo nè un pescatore di divertimento, nè un pescatore di professione, è un povero uomo che supplisce così alla deficienza assoluta di cibo animale, in cui volgono in molte contrade le nostre plebi.

Però, tenendo conto della osservazione dell'onorevole Alvisi, mi permetterò di sottoporgli un'altra dizione, cioè: « chi esercita continuamente, abitualmente la pesca, » la dizione mi pare meno corretta, ma tiene ferma l'idea di sottoporre a licenza il pescatore, vale a dire chi dalla pesca ritrae unicamente o principalmente il suo sostentamento, e di sgravarne quei poveretti che, trovandosi in vicinanza di laghi, di fiumi o di stagni, traggono una piccolissima quantità di pesce in tempi discontinui per la nutrizione propria e della famiglia.

Osservo che, se non si accetterà questa modificazione, nei paesi o maremmani o ricchi di acque, tutti gli abitanti non poveri saranno costretti o a rinunciare a cibarsi anche di minima parte di pesce e di animali acquatici, per usare la frase che adopera la legge, oppure a domandare tutti la licenza al sindaco per pescare.

Siccome io credo che dobbiamo cercare sempre di semplificare le leggi e di renderle meno onerose al cittadino e all'amministrazione stessa, io raccomanderei vivamente questa piccolissima modificazione, la quale potrebbe essere o *la professione della pesca* o, se non piace: *quando esercita abitualmente la pesca*. Quando l'esercizio è abituale e non discontinuo, resterà fermo l'obbligo di cercare la licenza.

SPECIALE. Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta datami dall'onorevole relatore. A me pare che nell'articolo 3 si parli di permessi che si accordano per la pesca di fiume e di lago, anzi ciò è positivo, perchè testuale; intanto all'articolo 1 si avverte: che nulla è innovato alla legge della marina mercantile rispetto alla licenza dei pescatori di mare, e ciò è ben altra cosa evidentemente.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

Una volta poi che sono rimaste inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile, ed in questo Codice si prevede il caso dei permessi che si accordano ai pescatori di mare, parmi che ripeterlo altra volta in questo articolo sia poco esatto.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sarò breve. Le osservazioni nuove fatte dall'onorevole Mussi, per quanto io riconosca che sono ispirate ad un sentimento liberale verso questi individui che senza avere l'abito quotidiano di pescare, ritraggono qualche volta una parte della loro alimentazione o qualche altro guadagno mediante la pesca, tuttavia non potrei accettarle, poichè egli medesimo sa che, specialmente per ciò che riguarda la pesca dei fiumi e dei laghi, di rado si esercita da persone che non abbiano altra professione; si va a pescare, come egli stesso ha osservato, in certe circostanze speciali e quando mancano altri lavori.

Se per sottoporre la persona che esercita la pesca all'obbligo di chiederne la licenza si dovesse richiedere che questo esercizio fosse quotidiano ed abituale, la disposizione della legge nella sua generalità sarebbe vana; ed equivarrebbe, per la più parte dei casi, a dire che la pesca si esercita senza licenza.

Capirei poi molto più la sua proposta in beneficio delle classi povere, se fosse rimasta nel progetto di legge la licenza condizionata al pagamento di una tassa qualunque, anche minima; ma dappoichè per il voto antecedente parlamentare, espresso prima dalla Giunta della Camera dei deputati, poi confermato nel voto dell'altro ramo del Parlamento, si è stabilito che queste licenze siano date gratuitamente, mi pare che, malgrado la sua lodevole sollecitudine per le condizioni delle classi povere, l'onorevole Mussi non debba vedere alcun gravame nel sottoporre l'esercizio della pesca all'ottenimento di questa licenza.

Ed ora passando all'onorevole Speciale, lo prego di considerare attentamente l'alinea terzo dell'articolo 1 della legge; e quando abbia ciò fatto, egli forse si persuaderà dell'opportunità che rimanga il secondo alinea nell'articolo 3; imperocchè il terzo alinea dell'articolo 1 non dice mica che le disposizioni del Codice della marina mercantile rimangano inalterate in modo assoluto, lo dice per rispetto ad alcune speciali disposizioni.

Mi permetto di leggere l'alinea:

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle con-

cessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

Dunque la disposizione dell'articolo 1 che si riferisce al Codice di marina mercantile riguarda soltanto il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico.

Ora, siccome quest'articolo 3 riguarda un'altra materia, sebbene sia regolata dal Codice della marina mercantile, credo che egli medesimo, in seguito a queste considerazioni ed a questi confronti, possa persuadersi che l'alinea dell'articolo 3 debba rimanere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare.

**MALDINI.** Mi permetto di fare alcune brevissime considerazioni in appoggio alla proposta dell'onorevole Speciale.

Bisogna che l'onorevole ministro e che la Commissione si compiacciano di ricordare in quale maniera sia stato modificato questo articolo dall'altro ramo del Parlamento. La nostra Commissione non ha fatto altro che accettare l'articolo 3 tale quale ci veniva dal Senato.

Ma al Senato era stato proposto dal Ministero con la clausola del pagamento di una tassa, appunto come già accennava l'onorevole ministro; ed in allora si rendeva necessario anche il secondo alinea per dire che « nulla è innovato al Codice della marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare ed alle relative tasse. » Ma essendo stata tolta la tassa per i pescatori di fiume e di lago, questo secondo alinea non ha effettivamente più ragione di sussistere. Ed io credo che nel terzo alinea dell'articolo 1 sia già stabilita la massima che la legge sulla pesca non altera menomamente le disposizioni del Codice della marina mercantile, e quindi si renda superflua una ulteriore ripetizione di questa massima.

Quanto alla proposta dell'onorevole Mussi, dico la verità, io, parimenti, l'appoggio. Credo che, nel concetto di chi ha compilata questa legge, quando ha adoperato il verbo *esercitare* intendesse proprio che desso significasse l'*esercizio continuo* della pesca.

L'onorevole ministro dice: la questione si riduce quasi ad una semplice questione di statistica, poichè non si paga niente per avere la licenza. Giustissimo; ma avvi però l'articolo 25 successivo il quale stabilisce una multa per coloro che non hanno la licenza.

Perciò la classe di persone della quale si occupa l'onorevole Mussi è una classe che deve richiamare l'attenzione della Camera e di tutti coloro che co-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

noscono le condizioni speciali di alcune provincie d'Italia, ed in ispecie della Lombardia.

Accetto quindi l'emendamento dell'onorevole Mussi, come pure quello dell'onorevole Speciale, e li raccomando ambedue all'approvazione della Camera.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io li respingo tutti e due.

**FOSSA.** Io ho domandato la parola per pregare l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione a darmi uno schiarimento.

Con l'articolo ora in discussione si vorrebbe stabilire che chiunque esercita la pesc. debba farne la dichiarazione al sindaco.

L'onorevole ministro, se ho ben inteso, ha detto che questa disposizione non importa l'obbligo del pagamento di alcuna tassa di patente o di esercizio. Se ciò è vero, domando: quale è adunque lo scopo dell'obbligo di questa dichiarazione?

Trovo nell'articolo 25, del quale dovremo in seguito occuparci, che chiunque eserciterà la pesca di fiume o di lago senza averne fatta la dichiarazione prescritta dall'articolo 3 incorrerà in una ammenda da lire 7 a lire 20. Domando di nuovo: quale è lo scopo?

La libertà dei cittadini non si deve vincolare senza un giusto motivo; senza una giusta ragione non si debbono esporre i cittadini ad incomodi, a vessazioni. Pur troppo essi sono già in ogni verso tormentati per le imposte.

A forza di regolamentare ogni cosa, siamo giunti al tempo in cui un cittadino non può più muoversi senza pericolo di urtare in qualche disposizione punitiva. Per l'esercizio della caccia si richiede la licenza, e sta bene, perchè si deve pagare la tassa. La disposizione di questo articolo 3 avrebbe inoltre l'effetto di aumentare inutilmente il lavoro agli uffici comunali.

O, che vuole il Governo perfino conoscere quanti siano coloro che nell'anno fecero anche un solo atto di pesca?

Quando l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione mi abbiano risposto, vedrò se anch'io debba apprezzare l'emendamento dell'onorevole mio amico Mussi, che mi sembra ragionevolissimo.

**SPECIALE.** Aveva domandato la parola per difendere la proposta di soppressione di questo articolo, ma poichè sono state espresse dall'onorevole Maldini le stesse mie idee, rinuncio alla parola.

**MAURIGI.** La Commissione allorchè accettò l'insieme del progetto ministeriale, non fu menomamente ispirata ad un esclusivo concetto statistico, come è sembrato a parecchi oratori che hanno preso

la parola sopra questo articolo. Il concetto invece che prevalse in essa si fu che senza questa specie di registrazione di coloro che esercitavano la pesca era assolutamente impossibile l'esercizio di quelle misure di polizia speciale che sono nella stessa legge consacrate. È questo il concetto da cui è partita la Commissione; è questo il concetto anche del Senato, allorchè ridusse questo articolo. Imperocchè, signori, se le disposizioni di questa legge debbono applicarsi esclusivamente ai pescatori di professione, o secondo un'altra formola che credo di avere inteso accennare, a coloro che esercitano abitualmente la pesca, noi non toglieremo, come generalmente si crede, ma aggiungeremo delle molestie, perchè in ogni caso sorgerà la questione quale sia l'esercizio abituale della pesca.

Aggiungerò di più (cosa che forse farà qualche impressione all'onorevole mio amico Mussi) che in tal modo diamo una facoltà discrezionale agli agenti del potere esecutivo che nei piccoli comuni non può essere senza importanza, e che per avventura darebbe all'autorità un'arma della natura di quelle le quali tanto egli quanto io deploriamo che qualche volta si adoprinno.

Quindi per tutte queste ragioni e per assicurare le prescrizioni disciplinari della legge da una parte, e dall'altra per togliere anzichè arrecare inconvenienti, la Commissione ha stimato che quell'articolo dovesse restare nella legge. Del resta tocca alla Camera di deliberare; la Commissione se ne rimette ad essa.

**MUSSI.** Mi permetto di fare osservare alla Camera che in qualche caso non si tratta di vera pesca, si tratta di profittare di pesci che diversamente andrebbero a male. Faccio un caso. Abbiamo in Lombardia dei grandi canali che in certi periodi dell'anno vanno soggetti ad un'asciutta per le riparazioni necessarie. Vorrete che colui, il quale in questa occasione si farà a raccogliere pesci, sia munito della licenza? Quale risultato avrete dall'ordinare che chiunque pesca in qualunque modo sia munito della licenza? Nessuno, se è vero quanto ha detto l'onorevole ministro che non si vuole imporre una tassa.

Ma senza fargli torto posso temere che col tempo qualche balzello si razzoli anche qui; ma lasciamo questo.

L'unico risultato se non vi è tassa sarà quello di imporre un immenso lavoro ai comuni, i quali saranno oppressi da un'infinità di domande di licenza, perchè a buon conto chi vorrà trarre dalle acque soltanto un gambero, vorrà raccogliere un gambero legale. Ma si mette avanti la statistica!

Pur troppo certe statistiche erronee sono il diso-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

nore dell'Italia. Se infatti allibrerete come pescatori tutti coloro che raccolgono poco pesce, che cosa diranno gli stranieri? Diranno che gl'Italiani hanno tre milioni di pescatori, i quali raccolgono un prodotto di un valore insignificante; ecco allora scagliarsi tutti contro l'inerzia italiana di cui a torto tanto si parla all'estero.

Pur troppo vi ha una scuola italiana la quale fa delle statistiche con metodi scientifici che saranno perfettissimi, ma che in fatto ci conducono a dati erronei. Per guisa che gli stranieri concludono a cinici ed ingiusti apprezzamenti. Spesso udiamo questa saturnia terra dipinta quasi come un deserto. Certo a ciò arriveremo poco alla volta col sistema economico che abbiamo inaugurato. Finora però non siamo ancora giunti a ciò.

Prego adunque vivamente la Commissione ad avere la bontà di accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

Sono due le proposte.

L'una è quella dell'onorevole Mussi il quale vorrebbe che invece delle parole: « chi esercita la pesca » si dicesse: « chi esercita la professione. » È vero?

**MUSSI.** Oppure: « chi esercita abitualmente la pesca » o quell'altra frase che mantenendo il concetto sembri più conveniente alla Commissione.

**PRESIDENTE.** La Commissione la respinge egualmente?

**MAURIGI (Della Giunta)** Non l'accettiamo.

**PRESIDENTE.** L'altra proposta è quella dell'onorevole Speciale.

**MAURIGI.** Questa l'accettiamo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro aderisce alla soppressione?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io ho detto le ragioni per le quali non la credeva conveniente; ora me ne rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Mussi, che è il seguente:

« Chiunque esercita abitualmente la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco, ecc., come nello schema. »

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(La Camera approva.)

Ora viene il secondo emendamento suppressivo dell'onorevole Speciale, e che la Commissione ha dichiarato di accettare.

L'onorevole ministro se ne rimette alla Camera.

Nel secondo comma è detto:

« Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare. »

Chi è d'avviso che si debba sopprimere questo comma è pregato di alzarsi.

(L'emendamento suppressivo è approvato.)

Dunque l'articolo 3 rimane composto del solo primo comma modificato dall'emendamento Mussi, e suona così:

« Chiunque esercita abitualmente la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco del proprio comune nei termini e modi prescritti dai regolamenti. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La pesca è soggetta a discipline dirette a conservare la specie dei pesci e degli altri animali acquatici ed a proteggerne la moltiplicazione. Saranno a questo fine stabilite dai regolamenti le opportune prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed strumenti di pesca, al porto ed al commercio degli strumenti e dei prodotti della pesca ed al regime delle acque.

« Per quanto riguarda la pesca di mare, i regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, entro i quali debbono essere osservati. »

**BRUNETTI.** Ho poche osservazioni da fare sopra questo articolo. Per me l'accetto completamente quanto al primo alinea, ma quanto al secondo mi sorge un dubbio, e spero che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione vorranno darmi gli opportuni schiarimenti.

Qui nuovamente si parla di limiti. Io non so comprendere quanti limiti vi sieno in questa legge. Limiti di demanialità e di territorialità nel primo articolo; limiti del termine cui giunge l'acqua dolce e l'acqua salata nell'articolo 2; limiti che determineranno i regolamenti, secondo l'articolo 4.

Se questo secondo alinea rimandasse almeno ai limiti stabiliti dall'articolo 2; se si fosse detto: a termini dell'articolo 2, non vi sarebbe ragione di dubbio, perchè allora l'articolo 2 avrebbe stabilito i limiti, e questi limiti poi nel fatto pratico e materiale sarebbero determinati dal regolamento. Ma siccome qui si parla di limiti indipendentemente dal precedente articolo 2, naturalmente nasce il dubbio che il regolamento potesse per avventura emanciparsi anche da detto articolo; e qualunque sia l'autore del regolamento, o il ministro, o la Giunta, o la deputazione, non terrà conto dei limiti generali stabiliti nel sopraddetto articolo 2.

Dunque io vorrei sapere se gli onorevoli proponenti intendono che il regolamento possa stabilire i limiti della distanza dal mare a proprio modo, senza occuparsi dell'articolo 2, ed allora mi pare di ve-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

dere una contraddizione. Se poi intendono che quest'articolo non sia che l'attuazione dell'articolo 2, bisognerebbe almeno citare questo stesso articolo.

Un'altra osservazione su questo medesimo comma. Io non comprendo perchè i regolamenti debbano determinare i limiti tanto della distanza dalla spiaggia quanto della profondità delle acque nella pesca di mare e nulla si dica della pesca di acqua dolce, mentre nell'articolo 2 si parla alternativamente, nella prima parte dei limiti che s'impongono alla pesca di mare, nella seconda dei limiti che s'impongono alla pesca nei laghi e negli stagni.

Ora, se questo comma non è se non che l'applicazione di quell'articolo 2, mi pare che dovrebbe parlarsi nel tempo stesso e dei limiti rispetto alla pesca di mare e dei limiti rispetto alla pesca dei laghi e fiumi.

Io non voglio pronunciarmi in modo assoluto, aspetto la risposta dell'onorevole ministro e della Commissione per poter regolare il voto che sarò per dare e spero che qui l'onorevole Maurigi non vorrà darmi dell'oppositore, dappoichè ripeto, noi non veniamo qui a far in fretta delle leggi, ma dobbiamo sinceramente essere interessati a che le leggi sieno fatte bene e sieno tolte tutte le cause di dubbio e di equivoco.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se l'onorevole Brunetti volesse rammentare la risposta data ieri dall'onorevole Mancini ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Maldini, io non dubito troverebbe in quelle parole anticipata risposta all'una ed all'altra delle sue dubitazioni. Perchè, quando ieri si poneva in dubbio che la frase « mare territoriale » fosse conveniente, e ad alcuni pareva troppo estensiva, imperocchè nelle acque profonde è vano occuparsi delle misure conservatrici delle specie del pesce e protettrici del loro allevamento e fecondazione; l'onorevole Mancini diceva: non ve ne preoccupate tanto. Se il limite del mare territoriale è eccessivo (ed oggi, secondo la portata delle nuove artiglierie, arriva fino a 10 chilometri), a ciò provvede l'articolo 4, il quale consente di limitare il tratto di mare, dentro il quale questa legge di polizia sulla pesca può e deve essere osservata.

Dunque l'alinea dell'articolo 4 non ha relazione coll'articolo 2 di questa legge, ma bensì coll'articolo 1, come ieri chiaramente indicava l'onorevole Mancini; e per virtù di questo alinea l'unica cosa che possa farsi, è quella di restringere il confine fino al quale può applicarsi questa legge di polizia sulla pesca, non mai di allargarlo.

Se non fosse questo alinea, la legge di polizia sulla pesca andrebbe sempre e necessariamente fino a tutta l'estensione del mare territoriale, cioè fino

a 10 chilometri. Per virtù di questo articolo invece, a seconda delle ragioni di prudenza e di convenienza, e secondo le necessità economiche, si potrà determinare che l'applicazione di queste norme si arresti molto prima che sia raggiunto il termine ultimo del mare territoriale.

Date queste spiegazioni, per le quali mi sembra avere dimostrato che non ha fondamento il dubbio, che possa darsi caso che questo articolo apra adito a violazioni della legge, giacchè non intende invece ad altro che a restringere le disposizioni dell'articolo 1 della legge in ciò che può avere d'eccessivo, io mi affiderei quasi che l'onorevole Brunetti, abbandonando ogni dubitazione, voglia acconsentire nell'approvazione di questo articolo.

**BRUNETTI.** Certo che le dichiarazioni fatte dal primo proponente della legge sono qualche cosa, ma se io dicessi che ne sono pienamente soddisfatto mentirei a me stesso ed alla Camera.

L'onorevole Mancini ieri ragionava molto bene; si trattava di stabilire il raggio di territorialità, e siccome questo varia sia per la ragione dei luoghi, sia per la ragione dei proiettili i quali hanno un tiro più o meno lungo, secondo le diverse invenzioni, così egli non poteva dire che l'articolo 4 fosse inaccettabile.

Io comprendo benissimo che questo secondo alinea possa avere riflesso all'articolo 1, ma allora io domando all'onorevole ministro: se ha rapporto all'articolo 1 e non al 2, perchè non lo dice? Perchè lasciare il dubbio che questi limiti siano l'attuazione dell'articolo 1 e non già del 1 e del 2? Se questi limiti debbono essere stabiliti nel regolamento, perchè debbono essere stabiliti soltanto per la pesca di mare, e non per quella di fiume e di lago? Questa ragione non la dice, ed io non mi posso dichiarare pago.

Io non faccio alcuna proposta, sia perchè non vo' parere importuno od esigente, sia perchè nè il Ministero nè la Commissione sarebbero assai proclivi ad accettarla, ma non posso dirmi contento, che mentirei alla Camera ed a me stesso.

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

**CAVALLETTO.** Quest'articolo dice: « È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali. » Io desidererei, per togliere ogni equivoco,

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

ogni difficoltà d'interpretazione, che l'onorevole ministro volesse dirmi il valore della parola *imbocco*.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Un canale ha un imbocco ed una foce; sono due cose distinte. Per esempio; là dove si trae l'acqua da un lago, e se ne forma un canale, quivi è un imbocco; là poi dove l'acqua di questo canale s'immette in un fiume, quella è la foce.

Ma del resto sono cose tecniche, e me ne rimetto interamente ad un uomo così competente come l'onorevole Cavalletto.

**CAVALLETTO.** Allora faccia una distinzione tra fiumi e canali.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** I leggisti dicono *congrua congruis*: l'imbocco lo applichi quindi al canale e non al fiume.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavalletto, non facendo proposta alcuna, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Sono in generale vietati la pesca, il porto e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alla maturità che sarà indicata dai regolamenti.

« È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

« Questi regolamenti determineranno le stagioni nelle quali debba essere vietato l'uso di quelle reti e di quegli altri strumenti di pesca che possono danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte all'alimentazione. »

(È approvato.)

« Art. 7. I regolamenti determineranno, se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto ed al commercio dei prodotti della pesca debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero. »

(È approvato.)

« Art. 8. È vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

« È pure vietata la raccolta del pesce e dei suddetti animali così storditi od uccisi. »

**SPECIALE.** Mi pare che il caso contemplato nell'articolo 8, cioè: che è vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci sia in certo modo sancita nel Codice penale all'articolo 675 ove è detto: « Chiunque avrà avvelenato i pesci nelle peschiere o nei vivai sarà punito col carcere, ecc. »

Ora io domando: si vuole con questa legge derogare quella sanzione, e attenuare la responsabilità

penale di coloro i quali volontariamente arrecano un danno siffatto? Io francamente non comprendo questa nuova disposizione di legge. Se la materia che si infonde nell'acqua è mezzo per raggiungere il fine di impossessarsi dei pesci, allora questo fatto non deve per nulla preoccuparci, avendoci nel Codice comune una sanzione speciale che punisce il furto.

Questo mezzo da solo, mi permetto di ridirlo, non può costituire che un fatto punibile come danno volontario, ove non si rannoda all'azione dell'agente, diretta a conseguire il fine propostosi, cioè: l'impossessamento dei pesci o degli altri animali acquatici. Se invece si vuole con l'articolo 8 punire colui che infondesse nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci senza che alcun danno ne fosse avvenuto, ed allora mi pare che come tentativo di danno volontario deve essere considerato previsto dalla legge comune.

Io domando quindi uno schiarimento per poi fare la mia proposta.

**DI SAMBUY.** (*Della Giunta*) L'osservazione fatta dall'onorevole Speciale ha certo la sua importanza, e qualora fosse inutile la ripetizione che egli ha rilevato nell'articolo 8, non vi sarebbe ragione per parte nostra a volerlo sostenere. Ma ci corre obbligo di fare osservare all'onorevole Speciale che l'articolo del Codice, da lui citato, parla di *peschiere* e *vivaie*. Ora noi ci occupiamo di ben altre acque che non sono le peschiere e le vivaie: per cui l'articolo in discussione ha una portata ed una applicazione assai maggiore di quella del Codice.

In secondo luogo, il Codice, se non vado errato, usa la parola *avvelenare*. Ora noi ci troviamo di fronte a recenti invenzioni, le quali, senza avvelenare il pesce, lo rovinano interamente con danno immenso, non solo alla piscicoltura, ma al naturale svolgimento ed alla cresciuta dei pesci. E chi non sa che talvolta per semplice diletto vi ha chi non si perita di mandare a male il prodotto di un fiume recando anche nei laghi e persino nel mare incommensurabili danni? Intendo parlare della dinamite.

In questa condizione di cose piaccia all'onorevole Speciale di lasciare passare, quale lo abbiamo proposto, il presente articolo.

Quando pure vi avesse ad essere una ripetizione di quanto già prevede il Codice, abbiamo ragioni speciali per ritenere utile ed opportuna tale ripetizione, per cui raccomandiamo alla Camera l'adozione dell'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Speciale non fa alcuna proposta?

**SPECIALE.** Io veramente non faccio proposta una volta che uno degli onorevoli membri della Commis-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

sione viene a dirci che non altera nè punto nè poco le disposizioni generali del Codice penale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

« Per le opere che a scopo industriale ed agricolo si volesse praticare attraverso i corsi d'acqua, si dovrà riportare la licenza della deputazione provinciale o della Giunta speciale compartimentale, secondo che si tratti di acque dolci o marine. Le deputazioni provinciali o le Giunte speciali-compartimentali potranno prescrivere che vi sieno costruite adatte aperture o scale pel passaggio dei pesci.

« Le chiuse già stabilite si dovranno notificare nel termine che sarà prefisso dai regolamenti. Il prefetto od il capitano del porto rispettivamente, faranno riconoscere, senza spesa delle parti, se sia possibile di praticarvi le suddette aperture senza pregiudizio dell'interesse industriale od agricolo, e la deputazione provinciale o la Giunta speciale compartimentale potranno ordinarne l'applicazione, secondo che si tratti di acque dolci o marine.

« Contro le decisioni del prefetto e del capitano del porto, potrà presentarsi ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

L'onorevole ministro accetta la redazione della Commissione ?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo la parola spetta all'onorevole Consiglio.

**CONSIGLIO.** Io desidero, e lo desiderava anche prima che l'onorevole Maurigi ci avesse eccitati, che questa discussione non vada troppo per le lunghe: ed ecco perchè, quantunque avessi diverse obiezioni a fare, e non accettassi parecchie disposizioni di questa legge, ho rinunciato di prendere la parola nella discussione generale.

Io avrei desiderato che questa legge si fosse limitata ad alcune prescrizioni le quali sono veramente necessarie, cioè a togliere tutto ciò che viene a turbare questa industria della pesca.

Ma ho veduto che il progetto non si è limitato a garantire l'industria, ma ha voluto proteggerla, a danno di altre industrie, ed a ferire altri interessi.

Ecco perchè, se non ho preso parte alla discussione generale, arrivato a questo punto ed all'articolo 9, in cui veramente certe prescrizioni sono contrarie all'agricoltura ed all'industria, io credo che debbo oppormi alla votazione di queste prescrizioni.

E siccome queste prescrizioni non si limitano al-

l'articolo 9, ma sono contenute anche negli articoli 10 ed 11, così la Camera mi permetterà che io dica poche parole su tutti e tre questi articoli, dei quali finirò per proporre la soppressione.

Io credo che la prima parte dell'articolo 9 era sufficiente a guarentire il passaggio del pesce senza aggiungere tutto il resto, il quale viene a disturbare altre industrie.

Infatti la prima parte dell'articolo 9 dice:

« È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

E finqui sta bene, ed io accetto questa prima parte, e con piacere la voterò. Ma poi dice:

« Per le opere che a scopo industriale od agricolo si volesse praticare attraverso i corsi d'acqua, si dovrà riportare la licenza del prefetto o del capitano del porto, secondo che si tratti di acque dolci o marine, i quali, ecc. »

Ora, che vuol dire questo? Che quando si tratti di una presa d'acqua, o di costruire un mulino, bisogna ricorrere al capitano del porto od al prefetto, secondo il progetto del Governo (di quello della Commissione parlerò dopo), i quali nemmeno possono prendere una risoluzione, ma devono rispettivamente interrogare la deputazione provinciale, o la Giunta compartimentale, per dare questo permesso.

Nè si limita a provvedere per l'avvenire, perchè la seconda parte dell'articolo parla anche dell'oggi.

Infatti dice il terzo comma:

« Le chiuse già stabilite si dovranno notificare nel termine prefisso dai regolamenti. Il prefetto od il capitano del porto rispettivamente faranno riconoscere, senza spesa delle parti, se sia possibile di praticarvi le suddette aperture senza pregiudizio dell'interesse industriale od agricolo, e potranno ordinarne l'applicazione, udita la deputazione provinciale o la Giunta compartimentale, secondo che si tratti di acque dolci o marine. »

Qui non solo si obbliga alla dichiarazione, ma quante volte in certi lavori si possono fare delle innovazioni, si può obbligare quello che già si trova in possesso oggi di un mulino, per esempio, di farle, e le spese saranno, poichè qui non se ne parla, a carico suo.

Per essere breve passo subito all'articolo 10 in cui si va anche più in là.

Infatti l'articolo 10 mi pare perfettamente inutile. Nell'articolo 8 che noi poco prima abbiamo votato si era già stabilito che è vietato di gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire e ad uccidere i pesci.

Io credeva che questo fosse sufficiente, ed invece

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

noi con l'articolo 10 vogliamo che s'impedisca il defluire delle acque, non solo nei fiumi, ma anche in tutto il mare, perchè pare che si abbia paura che qualche ruscello, in 11 mila chilometri di costa che noi abbiamo, possa avvelenare dei pesci.

È vero che si dice: *si dà il consenso*. Ma sapete quando lo si dà questo consenso? Quando quella industria che si vuole stabilire non sia contraria nè all'industria stessa nè all'agricoltura. E badate non a quella tale industria che si vuole impiantare, ma all'industria in genere.

Anche in questo articolo non si provvede solo per l'avvenire, ma anche al passato; imperocchè coloro che posseggono degli stabilimenti industriali, e non sono molti in Italia, sono obbligati a fare la dichiarazione, e quando loro si imponga di fare delle innovazioni affinchè le acque non vengano ad essere avvelenate, esse dovranno farle a proprie spese.

Finalmente, nell'articolo 11 v'ha di peggio. Si proibisce di estirpare le erbe acquatiche e di alterare il fondo delle acque dolci per non turbare i pesci.

Io credo che con questi tre articoli si può andare molto al di là di quello che noi dobbiamo fare. Certo noi dobbiamo interessarci dell'industria della pesca, ma dobbiamo nello stesso tempo aver presente altri interessi di maggiore entità che non sia la pesca.

La Commissione ha veduto in questo, certamente, dei gravi inconvenienti e dei gravi pericoli, ed ha creduto di rimediarevi sostituendo al prefetto ed al capitano le deputazioni provinciali e modificando in parte l'aggiunta. Questo è un gran miglioramento, perchè si lascerà che uno venga giudicato dai propri concittadini, e sarà più facile l'intendersi, siccome le autorità governative sono conosciute per le molestie e vessazioni di ogni genere si migliora con l'elemento elettivo. Però mi rincresce il dirlo, ma per ciò che riguarda l'industria l'elemento elettivo non si mostra molto tenero.

**DI SAN DONATO.** Oh! oh! Non sono i comuni, sono le tasse.

**CONSIGLIO.** È naturale che non è colpa dei comuni, ma essi vi contribuiscono. Mi rincresce di dirlo all'onorevole Di San Donato, ma la prego di leggere quanto su ciò si contiene nell'inchiesta industriale, e vedrà dagli atti dell'inchiesta, quando i comuni contribuiscono a turbare l'industria nostra. Del resto sono d'accordo con lui nel dire che la colpa non è dei comuni, ma del Governo che pretende troppo da loro.

Ecco adunque perchè neanche la proposta della Commissione mi soddisfa. Noi non dobbiamo, per favorire questa industria, pregiudicare tanti altri

interessi che il legislatore deve tenere sommamente a cuore. E per favorire troppo la pesca non è giusto portare dei danni all'agricoltura ed all'industria che dobbiamo egualmente rispettare.

Io perciò prego la Camera di volere accettare la prima parte dell'articolo 9 e di respingere il resto. Di più la prego di volere respingere gli articoli 10 e 11.

**MUSSI.** In parte accetto le proposte dell'onorevole Consiglio, in parte ne dissento. Prego la Commissione a non credere che io sia contrario alla legge per spirito d'opposizione, no: io presento dei fatti che non hanno altro merito che di accennare ad alcune condizioni locali meritevoli di riguardo.

Io credo che allorquando si sviluppa un conflitto fra diversi interessi, debbano prevalere i maggiori nel limite di giustizia.

Ora scientificamente e ittologicamente (se può correre la frase) le disposizioni sancite dagli articoli 9, 10, 11, sono opportune, non c'è che dire, ma se per tutelare l'interesse minore della pesca noi disturbiamo gl'interessi delle industrie e dell'agricoltura, noi non facciamo cosa conveniente, perchè sacrifichiamo, a mio subordinato avviso, il più al meno. Cerchiamo dunque di conciliare fino dove è possibile gl'interessi, dirò così, scientifici, astratti colle necessità pratiche, allora avremo fatte opera di buon legislatore, diversamente avremo sacrificato a delle astrazioni scientifiche delle utilità pratiche. Mi permetto di dissentire dall'onorevole Consiglio, perchè sono forse un poco meno radicale. Finchè posso conservare le disposizioni della legge, le conservo appunto perchè sono alla medesima favorevole, ma cerco di modificarle quando possono creare perturbazioni ed ostacoli.

Cominciamo dall'articolo 9.

In questo articolo si dice: « È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

Ma, signori, pensiamo che ci sono dei canali navigabili e dei canali irrigui che hanno imposto un immenso dispendio agli avi nostri, derivati dai fiumi pel servizio dell'agricoltura, e che collo sviluppo della civiltà hanno fornito delle preziose forze motrici. Vorrete voi per pochi pesciolini che passeranno per questi canali intralciare il lavoro della manifattura che sentirà bisogno di frenare quelle acque per avere una forza motrice? Vorrete impedire di coltivare il riso che ha bisogno di continuità d'acqua, o mettere ostacolo all'irrigazione dei prati perchè il fregolo di poco pesce potrà andare disperso? A me pare che questo non possiate fare in nessun modo. Voi dovrete in questo caso sacrifi-



care l'utilità maggiore alla minore; dovete promuovere prima l'utilità più generale e più importante, quindi tutelare l'utilità meno preziosa.

Voi sapete benissimo come si svolge la vita meravigliosa delle acque, sapete che v'è una corrente, dirò così, di vitalità fra il mare ed i grandi fiumi. Il mare è il serbatoio generale della vita, come lo chiamavano gli antichi, i fiumi, se mi permettete l'espressione, sono le vene, a traverso le quali risalgono i pesci in date epoche dell'anno.

Comprendo che vogliate tutelare questi supremi veicoli della zoologia ittologica, comprendo le vostre disposizioni applicate ai laghi ed ai fiumi, ma quando volete applicare a tutte le acque, all'ultimo rigagnolo dei prati, all'ultimo corso d'acqua che serve a dare la forza motrice ad una grossa fabbrica, per esempio, mi pare proprio che voi facciate opera scientificamente giusta, perchè si può dire che anche per queste vie risale il pesce, ma meno opportuna.

Quindi io vi pregherei di accettare questa piccola modificazione: « È vietato collocare attraverso le acque dei fiumi e dei laghi, ecc., » come è scritto nel vostro articolo.

Voi vedete che vi lascio tutte le grandi vie acquatiche, tutti i grandi serbatoi di questi preziosi animali che giustamente difendete; semplicemente vi domando un po' di tolleranza colà dove vi sono degli interessi più preziosi, che pure debbono essere tutelati.

Vi domando così poco, che io spero quasi di ottenere una approvazione.

Voi direte: ma in questi casi si potrebbe ricorrere alle autorità. Ma volete voi che, per adacquare il mio prato, la mia risaia, io abbia da scomodare tutti i giorni questi grandi astri del mondo ufficiale? Non pensate voi che uno dei maggiori incagli all'attività italiana è appunto questa complicazione continua di ordinamento il quale, se volete, sarà perfettissimo, ma che nella sua perfezione si complica per guisa che intralcia tutto?

Voi conoscete, o signori, l'episodio di quel re di Portogallo a cui un professore di astronomia spiegava il sistema complicatissimo di Tolomeo. Questo re impazientito, come tutti i re che non hanno volontà nè tempo di studiare, ribeccò al maestro: se Domeneddio mi avesse chiamato a consulta avrebbe fatto il mondo un po' più semplice che non appare da questo vostro sistema astronomico.

Io vi prego, signori, di applicare questo detto all'amministrazione italiana. Sarà perfettissima, ma semplificatela; diversamente si dirà che il Parlamento italiano è sapientissimo, ma fa delle leggi

così sapienti che praticamente ci lega le mani a tutti, e ci induce tutti i giorni a violarle.

E questo non corre, perchè quando voi applicate delle leggi troppo minute, che cosa succede? Una delle due: o la legge è osservata, e tutta la vita economica è in uno stato di stasi, perchè bisogna aspettare dei mesi prima che il prefetto si degni di permettervi di tirar su le porte per adacquare un prato; o non è osservata, come avviene spesso, ed allora come pretendete che nel popolo entri l'abitudine del rispetto alla legge, se per necessità esse sono ogni giorno violate?

Poche leggi, bene e rigorosamente applicate; ma se volete che le leggi siano applicate rigorosamente, fate delle leggi possibili.

Mi riservo di proporre agli altri articoli altri piccolissimi emendamenti. Per ora mi limito a questo, che sarebbe nei seguenti termini: « È vietato collocare attraverso le acque dei fiumi e dei laghi » e poi come è scritto nell'articolo.

Per i grandi corsi d'acqua, pei fiumi e pei laghi vi lascio tutte le disposizioni per le minori correnti che mi sembrano proprio destinate quasi esclusivamente agli interessi agricoli, ed agli interessi manifatturieri domando una esenzione che mi pare più che giustificata.

VARÈ. Ho una osservazione preliminare sopra questo articolo 9 il quale suppone già istituita una Giunta speciale compartimentale.

La Giunta speciale compartimentale viene istituita coll'articolo 19. Logica vorrebbe che si votasse prima l'articolo 19 che fa nascere questo nuovo ente, questo nuovo dicastero (quasi che in Italia non ce ne fossero abbastanza), e solo allora che fosse votato l'articolo 19 si potrebbe discutere nell'articolo 9, se dalla compiacenza di questo nuovo ente dovesse derivare l'esercizio dei diritti privati sulla proprietà privata delle acque, come è stabilito nell'articolo 9.

Dunque io proporrei che si discutesse e si votasse subito l'articolo 19, e che rimanesse sospesa la votazione di questo articolo fino a tanto che l'articolo 19 non fosse votato.

Dopo questa osservazione che mi pare conforme a tutte le regole delle nostre discussioni, che non si vota la conseguenza prima di aver votato la premessa, dopo questo, io vorrei domandare alla Commissione se non sarebbe possibile di legare questi permessi, che deve accordare il prefetto riguardo alle opere che si crede compromettano la pesca, con quelli che per operazioni analoghe l'articolo 169 della legge sui lavori pubblici impone ai cittadini, permessi che qualche volta può dare il prefetto, qualche altra volta sono concessi dal Ministero dei lavori pub-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

blici. Per una sola opera dobbiamo andare due volte dal prefetto a domandare due permessi? Non si potrebbe addirittura stabilire che quando si fa la domanda al prefetto, egli esaminasse la cosa tanto riguardo alla polizia delle acque ed alla legge dei lavori pubblici, quanto relativamente ai riguardi della pesca e per quanto dipende dal ministro dell'agricoltura e commercio? Moltiplicando le domande ed i giri e rigiri di carte si inceppa in un modo atroce l'azione dell'agricoltura e dell'uso delle cose che le sono affini.

**DI SAMBUY.** (*Della Giunta*) Le giustissime osservazioni generali fatte dall'onorevole Mussi non verranno contraddette dalla Commissione. Nessuno più di noi desidera che la nostra legislazione riesca, per quanto è possibile, chiara, semplice ed ordinata; e perciò non sorgeranno di certo da parte della Commissione opposizioni alle sue savie aspirazioni. Se non che, mentre l'onorevole Mussi rispondeva in parte alle obiezioni dell'onorevole Consiglio, ritenne esservi qualche contraddizione nelle espressioni usate dalla Commissione là ove introdusse variazioni al progetto ministeriale.

La Commissione deve dichiarare anzitutto che questi articoli sono perfettamente informati al titolo III, libro II del Codice civile.

Questa è una dichiarazione di principii che era necessario di fare prima di entrare nel merito della questione. Non è stato mai al certo concetto nostro, per agevolare l'industria del pesce, di voler recare danno qualsiasi ad altre industrie, e che l'onorevole Mussi crede più importanti che non sia quella della pesca.

Il contrastato articolo 9 parla delle opere che si volessero mettere a *traverso* i corsi d'acqua. Quando altri intendesse per un qualsiasi opificio interamente chiudere un corso d'acqua, possiamo e dobbiamo noi lasciar fare senza provvedere alla circolazione dei pesci, che, come è noto, non solo discendono, ma rimontano eziandio i corsi d'acqua? Bisogna evidentemente lasciar loro un passaggio, ed in questo credo che gli oppositori non vorranno contraddire al desiderio dalla Commissione espresso in questa disposizione della legge.

Stabilito a questo modo che si abbia da lasciare un passaggio al pesce, si tratta forse solo di convenire coll'onorevole Mussi in quali corsi d'acqua questo sia necessario e indispensabile, ed in quali meno utile ed inopportuno. L'onorevole Mussi propone che, come spiegazione, si aggiungano all'espressione *corsi d'acqua*, le parole *fiumi e laghi*.

La Commissione non sarebbe aliena dall'assen- tire a questo desiderio, ma vorrebbe ad ogni modo che fossero aggiunti i torrenti, perchè ben sa l'o-

norevole Mussi come nei torrenti di montagna vi siano delle pesche di rilevante importanza. Alcune sono ricche a segno di provvedere all'esportazione, specialmente di trote, per la Francia e la Germania.

L'onorevole Mussi evidentemente si preoccupava solo di quei corsi d'acqua che hanno uno scopo quasi unicamente agricolo ed in qualche parte industriale. La Commissione si riserverebbe adunque di concertare anche col proponente l'espressione più esatta, poichè non sarebbe opportuno di adottarla lì per lì, senza ponderarla sufficientemente.

Dichiaro però che la Commissione entra nel concetto dell'onorevole Mussi. Con questa dichiarazione fatta in nome della Commissione nutro fiducia che l'onorevole Consiglio possa pure votare questi articoli che gli sono sembrati esagerati, ma che non lo sono punto; perchè doveva essere scopo dei nostri studi, e pertanto delle nostre proposte di facilitare la moltiplicazione del pesce. Ora, è evidente che, se i corsi d'acqua nei quali si coltiva il pesce sono interrotti da qualunque industria, se si lascia libero campo di ciò fare, senza che l'autorità possa intervenire con quei provvedimenti che, senza fare danno all'industria, valgano nel tempo stesso a fare prosperare l'industria della pesca, è evidente, dico, che sarebbe rovinato affatto lo scopo e reso nullo il resto della legge che ora discutiamo.

Convinto che l'onorevole ministro vorrà rispondere direttamente all'onorevole Varà, termino con queste brevissime spiegazioni. Spero di aver potuto dileguare le opposizioni degli onorevoli preopinanti.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Poichè la Commissione ha dichiarato di essere disposta a studiare un modo di dare soddisfazione alla proposta dell'onorevole Mussi, senzachè ne venga alterazione al conseguimento dei fini che si propone questa legge, mi permetto di ricordarle una parte della relazione colla quale il mio predecessore accompagnò il progetto di legge alla Camera dei deputati; parte di relazione del resto che si conforma a quella che il più distinto dei nostri ittologi aveva fatta al ministro stesso; alludo alla relazione del professore Targioni-Tozzetti. Per essere esatto in materia tecnica leggerò le parole della stessa relazione, la quale dimostra che non si deve guardare in questo articolo soltanto alle acque dolci, alle acque dei fiumi e dei laghi, ma anche alle acque di mare.

« L'articolo 14 vieta lo stabilire anzitutto attraverso alle acque barriere chiuse, od apparecchi di qualsiasi specie che possano impedire completamente il passaggio del pesce. Anche questa disposizione riguarda specialmente le acque dolci, ma

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

può essere necessaria altresì nei canali, nelle lagune, nei porti e nei seni di mare di minore estensione. Essa è rivolta ad assicurare ai pesci la libertà del passaggio, di cui hanno bisogno, non solo per vivere, e svilupparsi, ma eziandio per riprodursi. Vi hanno alcune specie di pesci di mare che si recano a deporre le uova ed a fecondarle nei fiumi, e non di rado in laghi non poco lontani dalla foce; e quasi tutte le specie d'acqua dolce, risalgono la corrente, e compiono il getto e la fecondazione delle uova nella parte più elevata e prossima alle sorgenti. Epperò l'impedirne il passaggio, è sovente un ostacolo insuperabile alla riproduzione; ed è vietato dalle migliori leggi italiane e straniere. »

Io prego quindi la Commissione e l'onorevole Mussi a tenere presenti queste considerazioni, le quali parvero gravissime ai più competenti nella materia.

L'onorevole Varè, diceva, mi pare, non potersi opportunamente in questo articolo far menzione di una Giunta compartimentale, della cui istituzione si parla soltanto più tardi nel corso di questa legge. Egli è naturale che se la Giunta compartimentale non fosse in seguito approvata, dovrebbe di necessità emendarsi questo articolo; ma chi approva che in questo articolo si deferisca un'autorità, un'attribuzione alla Giunta compartimentale, naturalmente ammette che questa Giunta debba esservi, salvo a determinare in sede opportuna, come essa debba essere formata. Siccome poi io credo che agli scopi specialissimi e tecnici che ha l'esecuzione di questa legge, non può provvedere alcun corpo amministrativo abbastanza opportunamente, io credo che alla istituzione di questa Giunta compartimentale, la quale non sarà ente o corpo morale, ma una riunione di persone, le quali appartengono ad altri corpi morali, e sono chiamate ad esercitare in relazione a questa legge determinati uffici, non possano farsi gravi eccezioni, e che come assai buona cosa e provvida, possa e debba essere approvata.

FOSSA. Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Consiglio e dell'onorevole Mussi contro questo articolo sieno della massima importanza. Si tratta di provvedere agli interessi dell'industria della pesca con quelli di altre importantissime industrie e massime dell'agricola.

Mi pare che non si possa qui, come suol dirsi, su due piedi, discutere questioni di questo genere, improvvisare emendamenti, accettarli o respingerli, e votare disposizioni che possono avere conseguenze gravissime. Anche le osservazioni fatte dall'onorevole Varè mi sembra che meritino tutta la considerazione.

Io proporrei adunque che gli articoli 9 e 10 ed i

relativi emendamenti fossero rinviati alla Commissione acciò essa d'accordo con l'onorevole ministro e coi proponenti possa domani presentarci il risultato dei suoi nuovi studi.

DI SAN DONATO. Ci metteremo d'accordo domani.

MUSSI. Dopo quelle dichiarazioni, siccome in massima pare che si accettino gli emendamenti proposti...

DI SAN DONATO. (*Della Giunta*) Non tutti.

MUSSI... io accetto il rinvio e spero di ottenere tutto quello che mi sarà possibile.

VARÈ. Posto che il rinvio si fa, io insisterei perchè la Commissione ne approfittasse, per esaminare se per diminuire il numero di questi obblighi di fare domande continue alle autorità, non si potesse legare le istanze al prefetto, di cui parla quest'articolo 9, con l'altra istanza al prefetto che deve farsi per gli articoli 165 e 169 della legge dei lavori pubblici per fare lavori sulle stesse acque. Si domandi il permesso una volta sola al prefetto, e il prefetto sappia che egli ha doveri verso il Ministero dei lavori pubblici, come ha doveri verso il Ministero di agricoltura e commercio ed esami la cosa sotto tutti e due i punti di vista.

Questo è il mio concetto.

Posto che si propone che l'articolo sia rinviato alla Commissione, io la pregherei di averci riguardo.

MAURIGI. (*Della Giunta*) La Commissione accetta il rinvio dei vari emendamenti, che sono stati accennati, per poterli esaminare e riferirne domani al principio di seduta; solamente pregherebbe autori di queste proposte e di alcune altre che si preparano, di volerle trasmettere al banco della Presidenza per tempo, onde la Commissione possa prenderne cognizione ed anche ascoltare l'avviso del ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Dunque, la Commissione accetta il rinvio degli emendamenti.

Anche io mi associo all'onorevole Maurigi per pregare gli onorevoli deputati che intendono di proporre degli emendamenti a volerli trasmettere alla Presidenza per tempo, affinchè possano essere subito comunicati alla Commissione, e la medesima possa riferire domani in principio di seduta.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io mi compiaccio, e raccomando anche io alla Commissione di presentare concordati questi tre emendamenti.

Io vorrei sperare che nella tornata di domani questo disegno di legge fosse condotto a termine; e mi permetterei anzi di farne speciale raccomandazione alla Camera, e nello stesso tempo la prego a consentirmi di fare la mia esposizione finanziaria giovedì, qualora la discussione della legge sulla pesca fosse domani finita.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

**PRESIDENTE.** La discussione è rinviata a domani.  
(*Molti deputati escono dall'Aula.*)

Permettano, un momento.

L'onorevole Consiglio ha presentate delle osservazioni che riguardano non solo l'articolo 9, ma anche gli articoli 10 ed 11.

Io vorrei pregare la Commissione ad esaminare le osservazioni fatte dall'onorevole Consiglio per poi sottomettere alla Camera il suo avviso in ordine a questi articoli, poichè c'è una relazione tra l'articolo 9 e gli articoli 10 e 11.

**DI SAN DONATO.** (*Della Giunta*) Noi siamo andati anche più in là, ed abbiamo pregato tutti indistintamente i proponenti modificazioni a voler intervenire in seno alla Commissione perchè possiamo, ove possibile, metterci d'accordo, e presentare qualche cosa di concreto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Aggiungo che anche l'onorevole Vollaro ha presentato un emendamento.

**DI SAN DONATO.** Dopo le osservazioni svolte dall'onorevole presidente del Consiglio, io farei appello agli onorevoli colleghi, qualora avessero degli emendamenti a proporre, e specialmente sugli articoli 18 e 19, ad avere le cortesia di depositarli al banco della Presidenza, onde la Commissione domani mattina li possa esaminare, e riferirne in giornata alla Camera.

**PRESIDENTE.** È appunto ciò che intendeva di fare io, cioè di pregare coloro che hanno in animo di proporre degli emendamenti e specialmente gli onorevoli Vollaro e Speciale, a volerli comunicare alla Presidenza, affinchè la Commissione li possa studiare e riferirne domani alla Camera.

Perciò se l'onorevole Vollaro e l'onorevole Speciale vorranno compiacersi ad intervenire nel seno della Commissione domani, è facile che nella stessa giornata si possa ultimare la discussione di questa legge.

#### RISULTAMENTO DI UNA VOTAZIONE.

**PRESIDENTE.** Debbo comunicare alla Camera il risultato della votazione per la nomina della Commissione di vigilanza per la biblioteca:

Votanti 316 — Maggioranza 159

L'onorevole Liroy ebbe voti . . . . . 282

L'onorevole Ruggeri . . . . . 159

Questi due deputati avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, li proclamo eletti membri della Commissione.

Ebbero quindi maggiori voti: l'onorevole De Sanctis, 155, Messedaglia, 139, Bonfadini, 98, De Zerbi, 20, Perrone di San Martino, 14, Ranieri, 11.

Si dovrà procedere domani alla votazione di ballottaggio tra gli onorevoli De Sanctis e Messedaglia.

Contemporaneamente si dovrà procedere alla nomina dei commissari di vigilanza della Cassa militare, alla nomina della Commissione di sorveglianza dell'amministrazione del debito pubblico ed a quella dei commissari per la sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti.

Domani alle 2 seduta pubblica.

**NICOTERA.** Al tocco. (*Sì! sì!*)

**PRESIDENTE.** Allora domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 10.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione della Biblioteca della Camera;

2° Votazione per la nomina delle Commissioni di vigilanza sopra le amministrazioni del debito pubblico e dei depositi e prestiti;

3° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla pesca;

4° Discussione del progetto di legge sopra il numero e ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative.